



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 31 marzo 2015

Omissis

N. 30 Approvazione "Piano di Razionalizzazione" degli Enti partecipati, ai sensi della Legge n. 190/2014 - Legge di Stabilità 2015.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'art. 1, comma 611, della legge di stabilità per l'anno 2015 (l. 190/2014) dispone - al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato - che gli enti locali, tra espressamente le Università ed altri, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avvino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31/12/2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- ✓ eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- ✓ soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- ✓ eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione di funzioni;
- ✓ aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- ✓ contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni

L'art. 1, comma 612, della medesima legge 190/2014 prevede che i preposti organi di vertice delle amministrazioni di che trattasi approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché la esposizioni in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di una apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione. Entro il 31 marzo 2016, deve essere predisposta una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Con nota n. 15568 di prot. del 27.02.2015, che appresso si riporta, il Servizio Speciale SSP08 ha rappresentato (al Rettore, al Direttore Generale ed al Delegato del Rettore al Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni esterne dell'Ateneo) la valenza e la finalità delle norme sopra indicate proponendo, tra l'altro, l'istituzione di gruppo di lavoro per la rivisitazione del quadro di tutti gli organismi partecipati dall'Ateneo:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Oggetto: Razionalizzazione della partecipate nella Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014).
Proposta istituzione gruppo lavoro per predisporre proposta piano operativo di razionalizzazione.

Con la presente, in relazione all'oggetto, si rassegna quanto appresso.

Con il "Programma di Razionalizzazione delle Partecipate Locali, del 07.08.2014, detto "Piano Cottarelli" dal nome dell'allora Commissario straordinario alla *spending review*, è stata auspicata una significativa riduzione delle società partecipate da 8.000 a 1.000. Il legislatore con la legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014) impone l'avvio di una complessa azione di razionalizzazione da definire entro il 31. 12. 2015.

La citata legge di stabilità, in ogni caso, conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art. 3 della legge 244/2007, che contengono il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."*

I soggetti attivi, che devono svolgere la suddetta azione, sono bene individuati dalla norma, si tratta di quelli che costituiscono le pubbliche amministrazioni "locali": *"Le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute."*

Gli enti che, espressamente, devono rientrare nel piano di razionalizzazione sono, invece, le società e le partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente.

Il piano operativo di razionalizzazione è finalizzato ad avviare le procedure per realizzare una **riduzione** delle società partecipate, tenendo conto, anche, dei seguenti criteri:

- a) eliminazione società non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; la locuzione "non indispensabili" nel senso, si ritiene, che l'attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal "mercato". Infatti si ricorda che, secondo l'art. 3 comma 27 della legge finanziaria per il 2008, gli oggetti sociali delle società che possono essere detenibili sono : 1) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso. Ebbene, secondo il più recente orientamento della Corte Costituzionale, i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con servizi pubblici locali, mentre, secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti dalle leggi che disciplinano l'ampiezza della classe dei servizi pubblici. Se ne deduce che sono i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell'ente che debbono essere "indispensabili" allorché non reperibili sul mercato;
- b) soppressione (termine tecnico) delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione (termine che appare improprio, infatti lo stesso legislatore, dopo, precisa attraverso la messa in liquidazione o cessione) di partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni, al fine di limitare proliferazione degli organismi esterni alla PA che svolgono attività analoga;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante ridimensionamento degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il piano operativo deve comprendere una specifica **Relazione tecnica** che evidenzi:

- le società coinvolte;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano;
- le modalità di attuazione che, quindi, dovranno essere indicate per singole azioni (recessi, cessioni, fusioni, scissioni ecc);
- il dettaglio dei risparmi da conseguire.

La cronologia delle azioni prevede:

- entro il **31 marzo 2015** redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete ai presidenti delle regioni, ai sindaci, ecc. ovvero agli organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611 della L. 190/2014 e, nel caso delle università, attenendosi al mero tenore letterale della norma, la competenza potrebbe essere del Rettore; tale piano deve essere trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 33/2013;
- entro **31/12/2015** deve essere conseguito il risultato della riduzione;
- entro il **31 marzo del 2016**, gli organi di cui al citato comma 611 predispongono una relazione sui risultati conseguiti sull'attuazione del piano operativo, contenente i risultati ottenuti, che deve essere trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 33/2013.

In relazione a quanto sopra si prospettano intanto, di seguito, le azioni per articolare il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni da trasmettere alla Corte dei Conti:

- 1) **istituzione di un gruppo di lavoro d'Ateneo per la rivisitazione del quadro di tutti gli organismi partecipati, da aggiornare in considerazione dei criteri di massima indicati dal legislatore con la legge di stabilità in parola, e redazione piano operativo di razionalizzazione per procedere alla riduzione delle partecipate;**
- 2) estendere la valutazione, anche se la norma pone l'attenzione sulle società, a tutte le tipologie di partecipazione dell'Ateneo, ciò, evidentemente, allo scopo di verificare se non si è di fronte all'obbligo di "eliminare" quelle che non risultano indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, atteso, tra l'altro, che la partecipazione dell'Ateneo ad altre tipologie di enti è quella che comporta maggiori costi di gestione annui (a tal fine occorre considerare, oltre la vigente legislazione universitaria, le norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo);
- 3) in ragione della natura e delle finalità degli enti partecipati che rilevano per lo specifico interesse della *mission* universitaria, verifica della concreta applicazione del criterio che pone la valutazione del numero degli amministratori e di quello dei dipendenti agli enti partecipati dall'Ateneo, in quanto la norma, in maniera netta, prevede, la "soppressione" delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 4) per le partecipazioni che non vengono incise dalle previsioni delle norme che stabiliscono "l'eliminazione o soppressione", appare necessaria la valutazione dell'andamento dei risultati di esercizio dell'ultimo triennio, per una attenta valutazione della permanenza dell'Ateneo nella compagine sociale dell'ente.
- 5) considerare tutte le ipotesi in cui prospettare aggregazione, fusione, scissione per ciascun ente partecipato;
- 6) valutare la possibilità di sospendere ogni possibile nuova partecipazione per il prossimo biennio.

Si osserva, inoltre, con riguardo agli adempimenti previsti dalla menzionata L. 190/2014 che, seppure la formulazione potrebbe indurre a pensare che si tratta di termini ordinatori, in quanto non si percepisce l'aspetto sanzionatorio in caso di inadempimento, nei fatti non è così. Infatti, la norma, attraverso la richiesta formulazione del piano, pone l'obbligo in capo agli enti di valutare le ragioni dell'esistenza delle proprie partecipazioni sulla base del quadro normativo esistente. Pertanto, la mancata predisposizione o la redazione del piano in maniera puramente formale, si potrebbe interpretare come una non adesione al medesimo quadro normativo che, per non intaccare il principio del buon andamento, imporrebbe un profondo riesame, con una



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

specifica e dettagliata attività istruttoria, delle ragioni che giustificano l'esistenza ed il mantenimento di tutte le partecipazioni.

Occorre, comunque, considerare che la disciplina della materia si propone di migliorare l'utilizzazione delle risorse, dunque l'efficiente ed efficace svolgimento dell'azione amministrativa ed, esplicitamente, il contenimento dei costi.

Ovviamente, poiché la materia di che trattasi, gli strumenti ed i processi amministrativi previsti sono in parte mutuati dalle discipline economico-aziendali, è ad esse che dovrà farsi pure riferimento nell'azione valutativa.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che, in caso di comportamenti omissivi, formali o sostanziali, si potrebbero configurare due fattispecie di responsabilità: danno erariale e mancanza di veridicità dei documenti che definiscono il complessivo sistema di bilancio.

Si aggiunge, anche per evidenziare che l'Ateneo "non è impreparato" per lo svolgimento di tali azioni, che lo scrivente Servizio, tra tutte le attività correlate alle partecipazioni esistenti, ha già individuato partecipazioni con aspetti di criticità ed approntato dei criteri di razionalizzazione, pure approvati dal C. di A. con deliberazione n. 16 del 03.02. 2015, finanche con l'indicazione di due principali strumenti operativi: progetto di regolamento per la disciplina delle procedure di costituzione, adesione, partecipazione a società ed enti e su attività di monitoraggio e di controllo (all'esame del C. di A.) e progetto direttive sul controllo analogo dell'Università degli Studi di Palermo sulla società partecipata in house "Sintesi" s.u.r.l.

Si resta a disposizione.

Cordiali saluti.

""

Con nota n. 16083 di prot. del 03.03.2015 il Rettore, preso atto della sopra riportata nota del Servizio Speciale SSP08, ha istituito un gruppo di lavoro con l'incarico di predisporre una proposta di piano operativo di razionalizzazione delle partecipate secondo la legge di stabilità per il 2015 con l'indicazione, tra l'altro, di attenersi al quadro normativo di riferimento, ai criteri posti o comunque richiamati dalla legge di stabilità per il 2015, ai principi indicati nella citata nota n. 15568 di prot. del 27.02. 2015, alla deliberazione del C. di A. n. 16 del 03.02.2015, alla vigente legislazione universitaria, allo statuto ed ai regolamenti d'Ateneo.

A comporre il gruppo di che trattasi sono la Prof.ssa Rosalba, Alessi (coordinatore del gruppo), Il prof. Carlo Amenta, il Prof. Fabrizio Piraino, il Dott. Antonino Pollara, la Dott.ssa Rossella Mancino ed il Dott. Gianpaolo Santoro.

Intanto il C. di A., con le rispettive deliberazioni n. 16 del 17.02.2015 e n. 11 del 10.03.2015, ha approvato: le linee di indirizzo per le attività di verifica e monitoraggio delle partecipazioni esistenti e per le valutazioni ai fini dell'approvazione di nuove partecipazioni ad enti e società, gli obiettivi, i metodi e gli strumenti per la razionalizzazione; il regolamento d'Ateneo per la disciplina delle procedure di costituzione, adesione, partecipazione a società ed enti e su attività di monitoraggio e controllo.

In base all'attuale composizione delle partecipazioni detenute dall'Università degli Studi di Palermo (Allegato 1), l'esito dell'attività del gruppo di lavoro e del Servizio Speciale SSP08, consiste nella relazione tecnica al piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni, che appresso si riporta, e nell'allegato alla medesima sub n. 4 - piano operativo unita alla presente proposta di deliberazione:

""

RELAZIONE TECNICA AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO.

Legge 23 dicembre 2014 n. 190. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) – g.u. N. 300 DEL 29.12.2014, Suppl. Ordinario n. 99 art. 1, commi 611 e seguenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

I - Premessa.

Con il "Programma di Razionalizzazione delle Partecipate Locali, del 07.08.2014, detto "Piano Cottarelli" dal nome dell'allora Commissario straordinario alla *spending review*, è stata auspicata una significativa riduzione delle società partecipate da 8.000 a 1.000.

Il legislatore con la legge di stabilità per il 2015, L. 190/2014 – commi 611 e ss. -, impone l'avvio di una complessa azione di razionalizzazione da definire entro il 31. 12. 2015.¹

La citata legge di stabilità, in ogni caso, conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art. 3 della legge 244/2007, che contengono il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."*

I soggetti attivi, che devono svolgere la suddetta azione, sono bene individuati dalla norma, si tratta di quelli che costituiscono le pubbliche amministrazioni "locali": *"Le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute."*

Gli enti che, espressamente, devono rientrare nel piano di razionalizzazione sono, invece, le società e le partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente.

Il piano operativo di razionalizzazione è finalizzato ad avviare le procedure per realizzare una **riduzione** delle società partecipate, tenendo conto, anche, dei seguenti criteri:

- a) eliminazione società non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; la locuzione "non indispensabili" nel senso, si ritiene, che l'attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal "mercato". Infatti si ricorda che, secondo l'art. 3 comma 27 della legge finanziaria per il 2008, gli oggetti sociali delle

¹Legge 23 dicembre 2014 n. 190. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) – g.u. N. 300 DEL 29.12.2014, Suppl. Ordinario n. 99 art. 1, commi 611 e 612:

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

società che possono essere detenibili sono : 1) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso. Ebbene, secondo il più recente orientamento della Corte Costituzionale, i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con servizi pubblici locali, mentre, secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti dalle leggi che disciplinano l'ampiezza della classe dei servizi pubblici. Se ne deduce che sono i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell'ente che debbono essere "indispensabili" allorché non reperibili sul mercato;

- b) soppressione (termine tecnico) delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione (termine che appare improprio, infatti lo stesso legislatore, dopo, precisa attraverso la messa in liquidazione o cessione) di partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni, al fine di limitare proliferazione degli organismi esterni alla PA che svolgono attività analoga;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante ridimensionamento degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il senso delle disposizioni della citata legge di stabilità, che qui interessano, è certamente complesso e, comunque, non può essere inteso, *sic et simpliciter*, ai fini della liquidazione/scioglimento degli enti partecipati, dell'esercizio del recesso o della cessione delle quote di partecipazione. Ciò, si ritiene, in quanto la finalità delle norme *de quibus* appare plurima e, pertanto, a seconda dei contesti ovvero della natura giuridica e degli oggetti sociali degli enti partecipati in relazione alle finalità istituzionali dei partecipanti, potrebbe risultare, ragionevolmente, più efficace mantenere alcune partecipazioni che potrebbero risultare utili alla realizzazione di economie, allo sviluppo delle finalità istituzionali degli partecipanti, nonché alla tutela della concorrenza e del mercato. Ciò, evidentemente, non potrebbe giustificare alcun estro interpretativo per sostenere il mantenimento, ad ogni costo, delle partecipazioni in quanto è chiaro che il coordinamento della finanza pubblica, finalizzato al rispetto dei principi costituzionali del pareggio del bilancio e del buon andamento della pubblica amministrazione, impone, nei fatti, il contenimento della spesa ed un più efficace impiego delle risorse umane ed organizzative oltre che finanziarie.

Ciò posto, si rappresenta che l'azione seguita dall'Ateneo, in quest'ultimo sessennio, è stata fondata, dopo avere svolto una attenta ricognizione delle partecipazioni, sull'analisi costi/benefici, sia nelle fasi di adesione/ costituzione sia nelle fasi di recesso/cessione quota/liquidazione, al solo scopo di assicurare l'efficace ed utile svolgimento delle attività strumentali e di servizio finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali dell'Università (didattica, promozione della cultura, ricerca, alta formazione, trasferimento tecnologico, rapporti di internazionalizzazione, ecc.). E' appena il caso di evidenziare, infatti, come la partecipazione dell'Ateneo agli enti di che trattasi rappresenta, per lo stesso, uno strumento di potenziamento della ricerca e della formazione volta all'incentivazione della ricorso ad ogni possibile forma di aggregazione tra istituzioni pubbliche e private nei limiti della strumentalità rispetto ai propri fini istituzionali e nel pieno rispetto della propria autonomia. Partecipazione, tra l'altro, spesso con solo apporto in *know how* ed opera scientifica e, quindi, senza oneri economici diretti.

Il processo di rilevazione degli enti e delle società partecipare dall'Ateneo, con una prima raccolta dati per attività di analisi e valutazioni, si registra nel 2009, infatti, a seguito di incarico del Direttore Amministrativo all'attuale Servizio Speciale SSP08 - giusta la nota n. 62565 di prot. del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

22.09.2009 -, preso atto della insufficiente rappresentazione delle partecipazioni dell'Università e dello stato delle stesse si è proceduto ad un primo censimento.

Dette procedure di rilevamento hanno determinato l'acquisizione di prime informazioni che, progressivamente, sono state implementate e raccolte in forma aggregata al fine di potere svolgere tutte le correlate attività di analisi, valutazione e proposte. **Dette informazioni, peraltro, hanno già permesso di formulare proposte di razionalizzazione che, in concreto, dal 2010 al corrente anno, hanno consentito una progressiva riduzione dei costi di circa 148.472,00 euro; infatti, a fronte di una spesa rilevata nel 2010 di euro 227.061,37, per il 2015 la spesa si ritiene stimata in euro 84.993,37 precisando, tuttavia, che tale importo è suscettibile di variazioni non prevedibili in ragione della natura della partecipazione, di possibili contributi di funzionamento nelle ipotesi previste dagli statuti o dai patti parasociali degli enti partecipati, di eventuali nuove partecipazioni o di presumibili variazioni di quote associative.**

II - Classificazione delle partecipazioni dell'Università degli Studi di Palermo.

Partecipazioni ex art. 9 dello Statuto di Ateneo.

L'Università, nell'ambito dell'autonomia universitaria e delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, e nei limiti del proprio Statuto e dei propri regolamenti, e nel rispetto del metodo contabile economico-patrimoniale e delle disposizioni relative al bilancio unico di Ateneo e al bilancio consolidato può:

- costituire, partecipare ed aderire a: Consorzi Interuniversitari; Consorzi e Società di Capitali, fondazioni e associazioni, e ad altri organismi associativi non commerciali, di diritto privato e pubblico, per assicurare l'efficace ed utile svolgimento delle attività strumentali e di servizio finalizzate all'esclusivo perseguimento dei fini istituzionali dell'Università;

L'Università, rilevata la motivata esigenza di avvalersi di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può costituire organismi *in house* sotto forma di Società a responsabilità limitata secondo le modalità espressamente previste dallo Statuto d'Ateneo e nel rispetto delle norme civilistiche, speciali e comunitarie di riferimento. Tali organismi sono costituiti per il perseguimento delle finalità che l'Ateneo non può realizzare mediante la propria articolazione organizzativa, scientifica e didattica interna.

Quanto sopra è svolto, di norma, con apporto di prestazione di opera scientifica e/o di personale, con l'uso di beni, attrezzature e strutture.

Inoltre, la partecipazione a detti organismi prevede che l'Università possa esercitare il recesso libero e senza oneri, fatto salvo, eventualmente, l'impegno ad assolvere obbligazioni il cui adempimento è convenuto come necessario al fine di non pregiudicare l'esito delle attività pendenti al momento del recesso.

Le summenzionate partecipazioni, per motivate esigenze di interesse pubblico o di rilievo normativo, possono essere svolte anche mediante apporto finanziario.

La partecipazione a Società di Capitali è comunque subordinata alle seguenti condizioni: partecipazione ad una quota di capitale nei limiti predeterminati da apposito regolamento; stipula di patti parasociali che salvaguardino l'Università nei casi di variazione del capitale sociale o di ripiano di eventuali perdite.

La partecipazione a Società di Capitali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere dei Revisori dei Conti e del Senato Accademico ex art. 18, comma 3 lettera u) dello Statuto.

La stipula degli atti delle partecipazioni di che trattasi, è comunque subordinata all'individuazione di una o più strutture universitarie interessate all'oggetto dei rapporti *de quibus*.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

La definizione delle modalità, dei criteri e delle procedure per lo svolgimento di quanto sopra è demandata alla potestà regolamentare dell'Ateneo.

Classificazione in base all'attività svolta ed alla natura giuridica dell'ente partecipato.

Invero, le partecipazioni dell'Università degli Studi di Palermo possono essere classificate in base alla natura giuridica e rispetto all'attività svolta dal soggetto partecipato.

In base all'attività svolta la suddivisione è tra:

- soggetti che svolgono attività funzionali all'Università, nel senso che operano fornendo servizi strumentali allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ateneo;
- soggetti costituiti in base a previsioni legislative (nazionali, comunitarie e regionali) per lo svolgimento di attività di ricerca in forma congiunta con altri Atenei o altri soggetti pubblici o privati;
- soggetti che perseguono obiettivi di trasferimento tecnologico, *Start Up* e *Spin Off*;
- soggetti impegnati nella promozione e gestione di attività didattiche e di formazione;
- soggetti che svolgono attività rivolte anche a soggetti terzi.

In base alla natura giuridica si possono distinguere:

- a. Associazioni
- b. Consorzi;
- c. Società Consortili a Responsabilità Limitata;
- d. Società *in house providing*;
- e. Fondazioni.

a. ASSOCIAZIONI.

Le associazioni vengono definite dall'ordinamento italiano come enti senza finalità di lucro, costituite da persone fisiche o giuridiche, che operano per il perseguimento di uno scopo comune.

Ai fini delle azioni che l'Ateneo sta ponendo in essere, assume rilevanza la distinzione tra:

- **Associazioni riconosciute** (artt. 14 a 35 c.c.): hanno personalità giuridica e dunque godono di "autonomia patrimoniale perfetta"; in questo caso i creditori dell'associazione possono rivalersi, per la soddisfazione del loro credito, unicamente sul patrimonio dell'associazione.

Gli associati rispondono quindi delle obbligazioni dell'ente solo nei limiti della quota associativa versata e non possono essere richiesti del pagamento dei debiti contratti dall'associazione.

- **Associazioni non riconosciute** (artt. da 36 a 42 c.c), godono di "autonomia patrimoniale imperfetta": in questo caso per le obbligazioni sociali risponde l'associazione con il proprio fondo comune e illimitatamente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Questa fattispecie assume rilevanza per l'Ateneo subordinatamente al fatto che lo stesso agisca in nome e per conto dell'associazione.

b. CONSORZI.

I Consorzi partecipati dall'Ateneo possono ricondursi prevalentemente alla disciplina civilistica prevista per i consorzi con attività esterna (artt. 2612 e ss. del c.c.), essendo consorzi con



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

personalità giuridica riconosciuta. Gli artt. 2614 e 2615 del codice stabiliscono quanto segue: costituzione di un fondo consortile (di cui non può chiedersi divisione per la durata del consorzio stesso e su cui i creditori particolari dei soci consorziati non possono rivalersi) e delle responsabilità verso terzi; in particolare per le obbligazioni assunte in nome del consorzio risponde esclusivamente il fondo consortile, per le obbligazioni assunte dal consorzio per conto dei consorziati è prevista la responsabilità solidale di questi ultimi col fondo consortile. Tuttavia, ai fini della nostra analisi, sovente negli statuti dei consorzi a cui l'Ateneo partecipa è previsto esplicitamente che il consorzio agisce unicamente in nome e per proprio conto, escludendo dunque forme di responsabilità in capo all'Ateneo.

Le partecipazioni consortili dell'Ateneo possono classificarsi in:

- **Partecipazione ex art. 91 del DPR 382/1980 - Consorzi Interuniversitari:** l'Ateneo contribuisce finanziariamente, salvo casi isolati, tramite quota al fondo consortile; la partecipazione a tale tipologia di consorzi non esclude, in linea di massima, un'eventuale contributo per le spese di funzionamento, previsione stabilita sovente nelle norme statutarie del consorzio. Sebbene sia statuita tale eventualità, raramente tali contributi sono stati richiesti;
- **Partecipazione ex art. 91-bis del DPR 382/1980 (consorzi, consorzi ex art. 5 L.R. n. 88/1982):** in forza di tale disposto l'Ateneo può partecipare a consorzi o a società di capitali per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico, purché, tra le altre condizioni, la partecipazione avvenga tramite esclusivo apporto di opera scientifica e sia esplicitamente esclusa la possibilità di eventuali obblighi di versamento in denaro. In questo caso l'esposizione patrimoniale dell'Ateneo è da considerarsi nulla.

c. SOCIETÀ CONSORTILI A RESPONSABILITÀ LIMITATA (s.c.a.r.l.)

Le S.c.a.r.l., vengono disciplinate dall'ordinamento (art. 2615-ter c.c.) e si configurano come società di capitali, dunque con responsabilità limitata alla sola quota sociale, aventi come oggetto sociale gli scopi convenuti dai consorziati. L'Ateneo partecipa a tali società ai sensi dell'art. 9 dello Statuto vigente. Tuttavia è utile sottolineare che può essere statutariamente previsto l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro ulteriori rispetto ai conferimenti di capitale. In particolare l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'obbligo di contribuzioni commisurate alle eventuali perdite di gestione registrate in bilancio (non implicando l'assunzione di responsabilità illimitata dei soci nei confronti dei creditori sociali); tali contribuzioni vanno considerate dovute poiché servono per assicurare il funzionamento della società consortile (e spesso, il mantenimento in vita della società per un determinato periodo di tempo è un obbligo cui l'Ateneo si espone partecipando ad esempio, in qualità di socio di s.c.a.r.l., a progetti di ricerca finanziati dal MIUR e dall'UE).

d. SOCIETÀ IN HOUSE

La Società "in house" ha come caratteristica quella di essere organo indiretto del soggetto che la costituisce, nel nostro caso l'Università che esercita un controllo analogo a quello che ha sulle sue strutture interne, dando direttive di obiettivi e di gestione, con una stringente *governance*. Si potrebbe affermare che non si tratta di vere e proprie società, ma di soggetti che devono soddisfare esigenze dell'ente che li costituisce. Infatti svolgono appalti di servizi in maniera diretta nei confronti di quest'ultimo, come se fossero servizi interni.

Di fatto, l'*in house providing* è una figura comunitaria che non trova una compiuta definizione ed una disciplina generale nelle normative comunitarie ed interne, ma è, essenzialmente, frutto di elaborazione della giurisprudenza comunitaria.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Si tratta, comunque, come sostengono gli stessi giudici, di un modello eccezionale, i cui requisiti vanno interpretati con rigore, poiché, costituiscono una deroga alle regole generali del diritto comunitario imperniate sul modello della competizione aperta (Ad. Plen. 03.03.2008, n. 1, Cons. Stato Sez. II, parere 18.04.2008, n. 456/2007; C.G.A.R.S., 04.09.2007, n. 719).

Infatti, la recente giurisprudenza, comunitaria ed amministrativa, ha specificato i principi fondamentali che possono consentire, in maniera strettamente derogatoria, l'ammissibilità degli affidamenti diretti.

Invero, secondo l'affermata giurisprudenza comunitaria, gli affidamenti diretti o *in house providing* sono legittimi a tre condizioni:

- 1) la società che riceve l'affidamento deve essere a totale capitale pubblico e lo statuto deve prevedere l'incapacità di azioni o quote a privati;
- 2) l'ente pubblico affidante deve esercitare sulla società affidataria un controllo analogo a quello che svolge sui propri servizi (requisito del controllo analogo);
- 3) la società affidataria deve svolgere la propria attività prevalentemente in favore dell'ente pubblico socio.

Sostanzialmente, l'affidamento diretto mediante il c.d. sistema *in house* – il quale si realizza tutte le volte in cui un ente pubblico decida di affidare la gestione di un servizio, al di fuori delle procedure di gara, avvalendosi di una società esterna (ovvero formalmente e soggettivamente distinta) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una derivazione/articolazione, o una *longa manus*, dell'ente stesso – è da ritenersi consentito solo qualora l'ente pubblico eserciti sull'affidataria del servizio un controllo analogo a quello dallo stesso esercitato sui propri servizi e la società affidataria realizzi la parte prevalente delle proprie attività con l'ente che la controlla.

E' da escludere, ancora, l'affidamento *in house* di servizi nel caso in cui la società affidataria abbia acquisito una vocazione schiettamente commerciale tale da rendere precario il controllo dell'ente pubblico. Tale vocazione può, in particolare, risultare dall'ampliamento, anche progressivo, dell'oggetto sociale e dall'apertura della società ad altri capitali o dall'espansione territoriale dell'attività della società: "l'affermarsi di una vocazione strategica basata sul rischio d'impresa finisce, infatti, per condizionare le scelte strategiche dell'ente asseritamente *in house*, distogliendo dalla cura primaria dell'interesse pubblico di riferimento e, conseguentemente, riducendo la natura di articolazione organica, pur "entificata", dell'ente istituyente.

e. FONDAZIONI

Le fondazioni sono enti posti in essere dalla volontà di un fondatore. Si dice che tale volontà sia esterna all'ente, poiché proviene da un soggetto fondatore, così come esterno è lo scopo, mentre la fondazione ha il solo compito di realizzare un vantaggio per gli altri.

Le fondazioni sono comunemente definite come enti aventi personalità giuridica costituiti da un complesso di beni destinato al perseguimento di uno scopo definito dal fondatore, scopo che, comunque, non può essere quello di svolgere un'attività economica. L'elemento patrimoniale costituisce dunque un requisito essenziale della persona giuridica fondazione, dotata di perfetta autonomia, mentre l'elemento personale è posto in secondo piano. A tal proposito è utile specificare che gli amministratori delle fondazioni non rispondono in proprio dei debiti della stessa. La partecipazione dell'Ateneo può distinguersi nelle seguenti fattispecie:

- Socio fondatore: in questo caso l'Ateneo ha partecipato contribuendo alla costituzione del patrimonio;
- Socio sostenitore: l'Ateneo contribuisce alla fondazione tramite esclusivo apporto di opera scientifica;
- Amministratore: l'Ateneo gestisce amministrativamente la fondazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Scorrendo, infine, le fondazioni dove l'Ateneo è fondatore, si rilevano le figure atipiche delle fondazioni universitarie (ad esempio, la "Italo-Libica") e la fondazione di partecipazione ITS (ad esempio la ITS "Archimede" di Siracusa).

❖ **Fondazioni universitarie.**

Le fondazioni universitarie sono state introdotte dall'art. 59, comma 3 della L. 388/2000 quale strumento finalizzato allo svolgimento più efficiente dell'attività didattica e di ricerca. Tuttavia, il legislatore ha previsto la possibilità di aggregazione delle università " *al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato*" e " *con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valide su parte del territorio nazionale*". La norma prevede, tra l'altro, la possibilità di ovviare all'aggregazione con la creazione di apposite fondazioni quali enti strumentali all'attività tradizionale dell'Università.

La costituzione di tali enti può essere proposta da una o più università e possono essere partecipi della fondazione universitaria, che ha natura privatistica, anche enti pubblici e soggetti privati.

Le attività che possono essere svolte da tali fondazioni sono meglio specificate dal legislatore con il D.P.R. 254/2001 "Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'art. 59, comma 4, della L. 23.12. 2000 n. 388.

❖ **Fondazioni di partecipazione ITS.**

Le fondazioni di partecipazione ITS, costituiscono "scuole speciali di tecnologia" ed un canale formativo di livello post-secondario, parallelo ai percorsi accademici. Sono finalizzate a formare tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività.

Nascono dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2008, " *... allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano* ".

Gli ITS realizzano percorsi di durata biennale o triennale per far conseguire a giovani e adulti un diploma di specializzazione tecnica superiore riferito alle aree tecnologiche considerate prioritarie in Italia e nell'Unione Europea.

Gli ITS sono gestiti da una fondazione di partecipazione, che integra tra loro come partner enti pubblici e soggetti privati.

Le aree tecnologiche riguardano:

- efficienza energetica
- mobilità sostenibile
- nuove tecnologie della vita
- nuove tecnologie per il made in Italy
- tecnologie innovative per i beni e le attività culturali
- tecnologie dell'informazione e della comunicazione

La fondazione di partecipazione è una forma atipica di ente privato, non prevista dal legislatore ma sorta nella prassi e diffusasi all'inizio del XXI secolo, che unisce all'elemento patrimoniale, proprio della fondazione, l'elemento personale proprio dell'associazione. Si tratta di uno strumento oggi frequentemente utilizzato dagli enti pubblici per svolgere attività di pubblica utilità con il concorso di privati.

In mancanza di una disciplina specifica, si applicano alle fondazioni di partecipazione tutte le norme relative alle fondazioni ordinarie.

L'elemento personale, che avvicina la fondazione di partecipazione all'associazione, è dato dalla presenza di una pluralità di soggetti (persone fisiche o giuridiche):

- uno o più fondatori promotori, che hanno dato inizialmente vita alla fondazione, non diversamente dai fondatori di una fondazione ordinaria;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- i partecipanti fondatori (o nuovi fondatori), che possono entrare nella fondazione in un momento successivo, in virtù di una previsione statutaria, versando un contributo pluriennale anche non finanziario (ossia in beni e servizi);
- i partecipanti (o aderenti) che, condividendo le finalità della fondazione, sostengono la sua attività mediante versamenti una tantum o periodici in denaro oppure mediante contribuzioni non finanziarie (in questo secondo caso alcuni parlano di sostenitori).

La presenza di detti soggetti comporta una diversa strutturazione degli organi rispetto alle fondazioni ordinarie. Infatti, solitamente in una fondazione di partecipazione si trovano:

- un organo (denominato di solito *consiglio generale o d'indirizzo*) che riunisce sia i fondatori (promotori e nuovi) sia gli aderenti, per lo più con un peso maggioritario dei primi, avente attribuzioni simili a quelle dell'assemblea di un'associazione (modifiche dello statuto, scelte programmatiche, ammissione di nuovi fondatori e aderenti, nomina degli altri organi, approvazione dei bilanci, scioglimento della fondazione ecc.); lo statuto spesso prevede la deliberazione a maggioranza qualificata (ad esempio, dei 2/3) e può attribuire un diverso peso ai voti dei membri;
- un organo di amministrazione (di solito denominato *consiglio di amministrazione o di gestione*), nominato dal precedente, a vantaggio del quale perde parte delle ampie attribuzioni spettanti all'omologo organo delle fondazioni ordinarie (alcuni statuti, però, gli riservano attribuzioni come l'ammissione dei nuovi fondatori e aderenti, l'approvazione dei bilanci o le modifiche statutarie);
- un organo (solitamente denominato *assemblea di partecipazione o collegio dei partecipanti*) privo di poteri gestionali ma con compiti consultivi e propositivi, che riunisce i soli aderenti;
- l'organo di controllo.

L'elenco minimo dei partner (secondo DPCM 18/03/08) prevede:

- un istituto tecnico o professionale
- un ente locale
- una struttura formativa accreditata
- un'impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore
- un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica.

Elenco delle partecipazioni di Ateneo.

Le partecipazioni dell'Università degli Studi di Palermo, riportate in dettaglio nell'**Allegato n. 1** che riporta le informazioni di riferimento di cui dispone l'Ateneo.

Risultano rilevate, complessivamente tra società ed enti comunque denominati, **n. 74 partecipazioni** di cui:

Associazioni	n. 19
Fondazioni	n. 4
Fondazione Universitaria	n. 1
Consorzi	n. 3
Consorzi Interuniversitari	n. 26
Consorzi ex art. 91-bis D.P.R. n. 382/1980	n. 7
Consorzi L.R. 5 Agosto 1982 n. 88	n. 4
Società Consortili a Responsabilità Limitata	n. 9
Società unipersonale a responsabilità limitata	n. 1



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

III - Criteri e strumenti di razionalizzazione e riduzione dei costi.

Come accennato nelle premesse, la L. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) impone alle pubbliche amministrazioni "locali", includendo esplicitamente le università, l'avvio di un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute, pertanto, secondo il comma 612 dell'art. 1 della medesima legge, va definito ed approvato, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Entro il 31 marzo 2016, i competenti organi dell'amministrazione interessata predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione.

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Criteri.

I criteri che il legislatore cita nella norma (art. 1, comma. 611, L. 190/2014), e di cui le amministrazioni devono tenere conto, sono:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."*

I criteri sopra richiamati, che il legislatore pone come riferimento principale, ma non necessariamente esaustivo, vanno, per quanto qui interessa, riportati nel panorama della tipologia e della natura delle partecipate di Ateneo, e, pertanto, integrati da criteri definibili sulla base delle informazioni di cui si dispone (costo storico sostenuto per l'acquisizione della partecipazione, contributo annuo versato, risultati di esercizio relativi all'ultimo triennio, relazioni dei referenti di parte universitaria sulle attività e progetti di ricerca, valutazione dello statuto e dei patti parasociali, possibile insorgere di contenziosi) e degli indirizzi di razionalizzazione che l'Università degli Studi di Palermo ha approvato con deliberazione del C. di A. n. 16 del 17.02.2015, **allegato n. 2.**

Pertanto, tenuto conto del panorama delle informazioni disponibili, i criteri posti dalla vigente normativa vengono opportunamente considerati in funzione delle concrete esigenze istituzionali dell'Ateneo e della tipologia degli enti dallo stesso partecipati.

In particolare, il criterio sub a) , che impone l'eliminazione delle società e partecipazioni "non indispensabili" al perseguimento delle proprie finalità istituzionali", si ritiene debba interpretarsi alla luce della natura e dei fini istituzionali degli Atenei, e pertanto nel senso di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

eliminare la partecipazione in enti o società che perseguano fini di studio o ricerca altrimenti perseguibili, con le risorse umane, materiali e finanziarie, dall'Ateneo. Conseguentemente ravvisando il requisito della indispensabilità nei casi in cui il perseguimento della finalità di ricerca trova quale presupposto essenziale l'aggregazione dei soggetti partecipanti all'Ente e il relativo apporto, in termini di competenze, strumenti, risorse ecc. Ciò dunque, innanzitutto, nel caso di enti che vedano la partecipazione di imprese, oltre che nel caso di ampi e funzionali aggregazioni in forma societaria o consortile di più Atenei, sia italiani, sia soprattutto con qualificata presenza di istituzioni straniere.

In considerazione dell'obiettivo della riduzione dei costi appare congrua l'estensione della valutazione a tutte le tipologie di partecipazione dell'Ateneo (associazioni, fondazioni, ecc.) ciò, evidentemente, allo scopo di verificare se non si è di fronte all'obbligo di "eliminare" quelle che non risultano indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, atteso, tra l'altro, che la partecipazione dell'Ateneo ad altre tipologie di enti, che non hanno natura societaria, è quella che comporta maggiori costi di gestione annui e, a tal fine rilevano, oltre la vigente legislazione universitaria, le norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.

In ragione della natura e delle finalità degli enti partecipati che rilevano per lo specifico interesse della *mission* universitaria (v. paragrafo II)², non pare concretamente applicabile il criterio che pone la valutazione del numero degli amministratori e di quello dei dipendenti agli enti partecipati dall'Ateneo, ai fini della "soppressione" delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Appare, inoltre, necessaria la valutazione dell'andamento dei risultati di esercizio dell'ultimo triennio, per una attenta valutazione della permanenza dell'Ateneo nella compagine sociale dell'ente. Infatti, il legislatore, negli ultimi anni è intervenuto con diverse disposizioni che prevedono, nel caso in cui non vengono rispettati alcuni parametri, l'obbligo della messa in liquidazione degli enti partecipati. Tra l'altro, ai sensi e per gli effetti del comma 19 dell'art. 6 del D.L. n. 78/10 (Manovra economica correttiva 2011 – 2012), convertito con modificazione dalla L. 122/10, è vietato effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore di società partecipate che per tre esercizi consecutivi abbiano chiuso in perdita o utilizzano riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali (secondo la Sez. Reg. controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, è sufficiente che negli ultimi 3 (tre) esercizi in ordine di tempo si siano verificate delle perdite, anche di lieve entità a prescindere dalla loro motivazione per azionare i divieti sopra specificati).

Altro parametro di rilevante importanza, ai fini di tale processo di razionalizzazione, lo si individua nella perdurante inattività dell'ente o nel prolungato mancato coinvolgimento dell'Ateneo nelle attività svolte dall'ente partecipato, aspetti, questi, che rilevano anche ai fini dell'integrazione del criterio di indispensabilità della partecipazione al perseguimento dei fini istituzionali del partecipante. Infatti, quest'ultimo criterio, posto in relazione alla *mission* universitaria, può rilevare nel senso che la partecipazione ad un determinato ente costituisce, per l'Ateneo, effettivo veicolo di potenziamento della sua attività istituzionale, quale ente pubblico di ricerca e formazione, in assenza della quale non si potrebbe agevolare o incentivare ogni forma di aggregazione tra istituzioni pubbliche e private per lo sviluppo e la promozione della didattica, della cultura, della ricerca, dell'alta formazione, del trasferimento tecnologico, dei rapporti di internazionalizzazione, ecc., oppure, come nel caso di esternalizzazione di attività e servizi, la motivata impossibilità a perseguire le medesime finalità con le strutture esistenti all'interno dell'articolazione organizzativa, didattica e scientifica dell'Ateneo.

² E' appena il caso di evidenziare, infatti, come la partecipazione dell'Ateneo agli enti di che trattasi rappresenta, per lo stesso, uno strumento di potenziamento della ricerca e della formazione volta all'incentivazione della ricorso ad ogni possibile forma di aggregazione tra istituzioni pubbliche e private nei limiti della strumentalità rispetto ai propri fini istituzionali e nel pieno rispetto della propria autonomia. Partecipazione, tra l'altro, spesso con solo apporto in know how ed opera scientifica e, quindi, senza oneri economici diretti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Strumenti.

La finalità di questo piano operativo, in linea con gli interventi normativi e le esigenze di di perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo palermitano, è quello di ridurre, ulteriormente (v. ultimo periodo paragrafo I), il numero delle partecipazioni o i costi che gravano sul bilancio dell'Università.

Gli strumenti che vengono individuati, per le finalità di cui sopra, sono:

- esercizio del diritto di recesso;
- estinzione/liquidazione/scioglimento;
- proposte di rinegoziazione patti parasociali;
- proposte di riduzione quote sociali o contributi di funzionamento;
- azioni di valutazione delle attività ai fini di acquisire informazioni utili a considerare il mantenimento o l'eliminazione delle partecipazioni;
- linee di indirizzo per l'attività per le attività di verifica e monitoraggio delle partecipazioni esistenti e per le valutazioni ai fini dell'approvazione di nuove partecipazioni ad enti e società, gli obiettivi, i metodi e gli strumenti per la razionalizzazione ed i monitoraggio delle partecipazioni dell'Ateneo, approvate dal C. di A. di Ateneo con deliberazione n. 16 del 17.02.2015 – **Allegato n. 2**
- regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di costituzione, adesione, partecipazione a società ed enti e su attività di monitoraggio e controllo, già approvato dal C. di A. di Ateneo con deliberazione n. 11 del 10.03.2015 – **Allegato n. 3**;

IV- Piano operativo di razionalizzazione, enti individuati ai fini della riduzione delle partecipazione e dei costi, modalità e tempi di attuazione.

Ai fini delle proposte di razionalizzazione dell'entità degli enti partecipati dall'Ateneo, in una logica coerente con quanto sopra rappresentato, oltre che i recenti e sempre più frequenti interventi normativi nonché con i propositi governativi di un crescente controllo finalizzato alla riduzione del numero delle partecipate, appare opportuno dare rilievo, intanto agli enti in perdita, a quegli enti che hanno chiuso l'ultimo esercizio finanziario rilevabile con un risultato negativo, nonché a quelli che hanno registrato nel corso dell'ultimo triennio una perdurante situazione di perdita d'esercizio e di conseguente erosione di patrimonio netto.

Ulteriori valutazioni, in tale direzione, saranno svolte non appena verranno acquisiti i bilanci consuntivi relativi all'anno 2014; qualora dovessero risultare criticità economico finanziarie, finora non evidenziate, verrà considerato uno degli strumenti, sopra individuati, compatibili con il rapporto di partecipazione.

Si evidenziano, inoltre, che, da una lettura complessiva delle relazioni alla gestione accompagnatorie del bilancio d'esercizio di alcuni enti, emerge con chiarezza quanto la progressiva e costante riduzione del contributo di funzionamento erogato dal MIUR ai Consorzi Interuniversitari, ponga gli stessi in una situazione di crescente instabilità finanziaria, non solo in ordine alla progettualità dell'attività di ricerca, tant'è che in alcuni casi pone a rischio la sopravvivenza stessa degli enti come nel caso del Consorzio INCA, verso il quale l'Ateneo ha esercitato il diritto di recesso e che in atto è sottoposto alla procedura di liquidazione.

Analoga situazione di sofferenza interessa alcune associazioni e Consorzi, e prevalentemente in questa sede ci si riferisce ai Consorzi di Ricerca regionali (istituiti con L.R. 5 Agosto 1982 n. 88), che hanno visto il contributo di funzionamento erogato dalla Regione Sicilia diminuire costantemente nel corso degli ultimi anni: anche qui, volendo fare un esempio, si cita l'Associazione ISIDA, che nel corso del 2012, in una concomitante situazione di difficile attualizzazione di un *business plan* di rilancio, ed in ragione del sempre minor introito proveniente dalle casse regionali, ha disposto la



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

liquidazione volontaria dell'ente.

Ciò posto, si è proceduto all'individuazione degli enti per i quali, sulla base dei sopra accennati criteri e delle politiche di razionalizzazione e contenimento dei costi già individuate dall'Ateneo, si prospetta l'utilizzo degli strumenti menzionati al paragrafo III con l'indicazione, quindi, delle motivazioni, delle modalità e dei tempi di attuazione – **Allegato n. 4 – Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Università degli Studi di Palermo.**

Il suddetto allegato riporta l'elenco degli enti, oggetto del piano operativo di razionalizzazione, distinti tipologia: società, consorzi, associazioni e fondazioni. In corrispondenza di ciascun ente sono riportate tutte le informazioni utili quali valutazioni sullo stato dell'ente, obiettivi, modalità e tempi di attuazione, valore partecipazione e stime risparmi da conseguire.

Per quanto riguarda le partecipate non indicate nell'allegato n. 4, l'orientamento, allo stato, è quello del mantenimento nell'interesse strategico e istituzionale dell'Ateneo, tuttavia la prescrizione che si pone con il presente piano è quella del monitoraggio continuo delle attività, dell'andamento dei costi che gravano sul bilancio universitario, del bilancio di tali enti degli ultimi tre esercizi anche ai fini di ogni eventuale valutazione di razionalizzazione di tutti i costi con conseguente proposta di riduzione ed ottimizzazione.

Con le azioni di razionalizzazione indicate nel suddetto allegato 4, si stima già un risparmio finanziario pari ad euro 14.000 a seguito dell'esercizio dei diritti di recesso o delle procedure di liquidazione/scioglimento.

Non appare immediatamente quantificabile il risparmio che potrà derivare dalla rinegoziazione dei patti parasociali, delle quote associative o dei contributi di funzionamento, nonché di quanto possa essere realizzabile, nelle fattispecie disciplinate dagli statuti sociali, in termini di restituzione delle quote di capitale versate dall'Ateneo al momento dell'adesione ad enti terzi.

Appare evidente, infine, che oltre ai summenzionati risparmi, conseguenti al presente piano operativo, devono essere considerati anche quelli già realizzati a seguito dell'azione di razionalizzazione avviata dall'Ateneo nel 2009 come indicati nell'ultimo periodo del paragrafo I.

Allegati:

- 1 – Archivio Enti Partecipati_Unipa_2015
- 2 – Delibera Consiglio di Amministrazione 17 02 2015 n. 16
- 3 – Delibera Consiglio di Amministrazione 10 03 2015 n. 11
- 4 – Piano razionalizzazione Enti Partecipati_Unipa



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Allegato 2

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 17 febbraio 2015

OMISSIS

N. 16 Obiettivi di innovazione e miglioramento assegnati, per l'anno 2014 all'Area Affari Generali e Legali – Servizio Speciale SSP08 <<Riordino delle partecipate: 1. Inquadramento delle partecipate in base alla normativa vigente; 2. Proposte di razionalizzazione.>>

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Tra gli obiettivi di innovazione e miglioramento assegnati, per l'anno 2014 all'Area Affari Generali e Legali – Servizio Speciale Affari Legali Negoziati-Patrimoniali, Osservatorio Contratti-Convenzioni e Sistemi Fruibilità Informazioni tra PP.AA. – SSP08, rilevano, per la loro specificità, quelli appreso indicati:

1. Riordino delle partecipate: 1. Inquadramento delle partecipate in base alla normativa vigente;
2. Proposte di razionalizzazione.
2. Regolamento per disciplinare le procedure di costituzione, adesione e partecipazione ad organismi associativi.

Il primo obiettivo, che qui si sottopone all'attenzione del C. di A., è finalizzato ad un inquadramento delle partecipate in base alla vigente normativa, nonché all'individuazione di obiettivi, metodi, strumenti di razionalizzazione e monitoraggio delle partecipazioni dell'Ateneo attraverso azioni di verifica e rilevazione di criticità di tali enti.

Il secondo, comunque correlato al primo, rileva quale strumento finalizzato a disciplinare le procedure di costituzione ed adesione ad organismi associativi ed a disciplinare le forme di controllo e monitoraggio per una gestione organica dei rapporti associativi. Le risultanze, tra l'altro rivedute, relative a tale obiettivo saranno oggetto di apposita e distinta proposta di deliberazione al C. di A.

L'azione di studio, ricognizione ed analisi è stata fissata nella relazione n. di prot. 66583 del 30.09.2014, che qui si richiama e si allega, evidenziando che, secondo la tempistica assegnata, il rilevamento di tale attività, posto tra il 30.09.2014 ed il 31.12.2014, comporta l'invio dei risultati al C.di A. d'Ateneo entro il 31.12.2014.

I risultati attesi da questa attività sono l'individuazione di obiettivi, metodi e strumenti per la razionalizzazione ed il monitoraggio delle partecipazioni d'Ateneo.

Orbene, la relazione, secondo l'obiettivo posto, è stata sviluppata con una breve premessa, riferita all'avviamento del processo di rilevamento degli enti e delle società partecipate dall'Ateneo, nonché con tre sezioni suddivise in paragrafi.

La prima sezione, **"Inquadramento delle partecipate in base alla normativa vigente"** è suddivisa nei seguenti paragrafi:

1.1 Classificazione delle partecipazioni dell'Università degli Studi di Palermo.

1.2 Inquadramento generale in base alla normativa vigente.

1.3 Disciplina società a partecipazione pubblica.

1.3.1. Gli interventi legislativi a favore della cd. privatizzazione dell'azione amministrativa

1.3.2. Vincoli legislativi all'azione delle partecipate e alla detenzione delle partecipazioni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- 1.3.3 Razionalizzazione della disciplina degli enti partecipati**
- 1.3.4 Spending review e vincoli di finanza pubblica**
- 1.3.5 In house providing**
- 1.3.6 Organismo di diritto pubblico e società in house**
- 1.3.7 Le società miste**
- 1.3.8 Rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa.**
- 1.3.9 Il diritto Comunitario.**
- 1.3.10 Gli appalti delle società a partecipazione pubblica**
- 1.4 Profili generali di responsabilità e controllo**
- 1.4.1 Libertà o limiti alla costituzione o partecipazione di una P.A. in società per azioni**
- 1.4.2 Il rapporto di lavoro**
- 1.4.3 Applicazione della legge 241/1990**
- 1.4.4 Riferimenti giurisprudenziali sulla competenza della Corte dei Conti.**
- 1.4.5 Mala gestio nella società in house.**
- 1.4.6 Controllo analogo.**
- 1.4.7 Il Controllo civilistico**
- 1.4.8 Responsabilità penale degli enti**
- 1.4.9 Il buon andamento.**
- 1.4.10 Società Pubblica sotto forma di s.r.l.**
- 1.4.11 Società pubbliche e trasparenza dopo la legge anticorruzione**

La seconda sezione, "Verifica e rilevazione criticità", mette in evidenza: l'azione di rilevazione e verifica dell'attività degli enti partecipati dall'Università degli Studi di Palermo sia sotto il profilo della congruità degli scopi sociali raggiunti dagli stessi con i fini istituzionali dell'Ateneo, sia sotto il profilo finanziario/gestionale; le criticità rilevate e le conseguenti proposte di razionalizzazione ed ottimizzazione delle partecipazioni in parola.

La terza sezione, "Proposte di razionalizzazione." comprende i seguenti paragrafi:

- 3.1 Linee guida future partecipazioni.**
- 3.2 Politiche per il contenimento e la riduzione dei costi.**
- 3.3 Indirizzi e regole per il contenimento dei costi.**
- 3.4 Strumenti**

Quest'ultima sezione comprende i risultati attesi in ragione dell'obiettivo di che trattasi e, pertanto si riporta di seguito:

"3. Proposte di razionalizzazione

Posto quanto sopra, appare evidente che sussiste l'obbligo/onere di verificare continuamente lo stato degli enti partecipati e, periodicamente, l'attualità dell'interesse a confermare la permanenza dell'Università nella compagine associativa degli enti e delle società da questa partecipati. Pertanto, rileva l'opportunità di individuare obiettivi, metodi, strumenti e procedure volte a garantirsi la disponibilità di informazioni e dati utili, sotto il profilo scientifico e strumentale, per la rilevante finalità di razionalizzazione e monitoraggio di tali soggetti.

L'analisi delle informazioni e dei dati raccolti, su tali soggetti, consente la rappresentazione sia delle forme di collaborazione realizzate, analizzate per il loro aspetto quali/quantitativo, nonché per le ricadute sotto il profilo economico-patrimoniale. Tale analisi può, altresì, consentire l'evidenziazione di eventuali criticità a tutti i livelli e, di converso, degli intereventi correttivi da porre in essere ove possibili e ritenuto opportuno.

E' appena il caso di evidenziare come la partecipazione agli enti di che trattasi deve comunque



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

rappresentare, per l'Università, uno strumento di potenziamento della ricerca e della formazione volto all'incentivazione della ricerca di ogni possibile forma di aggregazione tra istituzioni pubbliche e private e, quindi, non deve essere occasione di conflittualità con la stessa Università che partecipa a tali soggetti giuridici nel pieno rispetto della propria autonomia ed in forma circoscritta all'ambito di strumentalità rispetto ai fini istituzionali dell'Università pubblica.

Occorre, altresì, tenere a mente:

- *i principi del bilancio unico d'Ateneo e di bilancio consolidato al fine di dare evidenza alla situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Università conseguente all'attività degli enti partecipati;*
- *che il ricorso a strumenti di esternalizzazione delle attività e dei servizi deve essere giustificato dall'impossibilità di perseguire le medesime finalità con le strutture esistenti all'interno dell'articolazione organizzativa, scientifica e didattica dell'Ateneo;*
- *che, in alcuni casi, il perseguimento delle finalità istituzionali può trovare riscontro più immediato e meno oneroso in rapporti convenzionali anziché in quelli più vincolanti di natura contrattuale/associativa.*

Altro aspetto da considerare, non in ordine alla valutazione delle partecipazioni di Ateneo bensì allo sforzo compiuto dal Servizio Speciale SSP08 per il corretto assolvimento di propri compiti e funzioni, riguarda la necessità di incrementare le attuali unità di personale, in ragione della gestione delle procedure e degli adempimenti sopra accennati (a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo), nonché l'esigenza di una adeguata formazione e aggiornamento professionale in ordine alle continue novità normative, che finora non si è attuata, almeno non del tutto, nelle materie attinenti alle attività svolte dall'Ufficio, né come formazione organizzata dall'Ateneo, né come possibilità concreta di partecipare ad eventi formativi qualificanti presso altre sedi. Ciò rileva, soprattutto, al fine di far sì che l'Ufficio sia sempre più professionalizzato, efficiente ed efficace nella gestione di tale segmento di attività.

3.1 Linee guida future partecipazioni.

Si è già detto che, già nella fase propositiva di qualunque forma di partecipazione, si deve tenere conto della congruità e della fattibilità dei rapporti associativi de quibus, nonché della necessità che vengano individuate, a monte, le strutture e le professionalità, nell'ambito dell'Università, disponibili ad adempiere agli obblighi sociali.

L'ingresso in partecipazioni dovrebbe avvenire, principalmente, almeno, se in presenza di:

- *business plan realistico;*
- *programmazione in accordo con le linee strategiche dell'Università;*
- *definizione modalità recesso;*
- *presenza patti parasociali di governance, tali da assicurare il potere di indirizzo e controllo da parte dell'Università;*
- *partecipazione paritaria dell'Università all'impostazione dei programmi di ricerca o della didattica;*
- *non ripartizione degli eventuali utili che, invece, devono essere reinvestiti per finalità di carattere scientifico;*
- *devoluzione, al momento dello scioglimento, di ogni elemento attivo ad iniziative di ricerca, ovvero restituzione quote ad ogni partecipante;*
- *separazione del patrimonio universitario da quello dell'ente;*
- *una gestione amministrativa della società o ente ispirata a criteri di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza;*
- *apporto, da parte dell'Università, di prestazione di opera scientifica e/o di personale, con l'uso di beni, attrezzature e strutture; solo per motivate esigenze di interesse pubblico o di rilievo normativo partecipazione anche mediante apporto finanziario;*
- *esclusione della possibilità di assegnare, a detti soggetti giuridici, spazi di proprietà o di cui dispone l'Università, se non in casi eccezionali ed adeguatamente motivati;*
- *partecipazione a società di capitali o società consortili a responsabilità limitata comunque subordinata alle seguenti condizioni:*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- a) *percentuale di partecipazione dell'Università non superiore al 10% del capitale sociale salvo che, ricorrendo particolari motivi di convenienza ed opportunità, il Consiglio di Amministrazione disponga diversamente;*
 - b) *stipula di patti parasociali che salvaguardino l'Università nei casi di variazione del capitale sociale o di ripiano di eventuali perdite, in particolare con espresse previsioni che: escludono la partecipazione dell'Università ad aumenti di capitale sociale ovvero la limitino in misura non superiore all'ammontare massimo del capitale già conferito; limitano alle quote di partecipazione il concorso dell'Università al ripiano di eventuali perdite;*
 - c) *la rappresentanza dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione ovvero in eventuali organismi deputati alla programmazione della ricerca e/o della didattica;*
- *statuti di detti soggetti giuridici contenenti clausole che prevedono: recesso libero, per l'Università, in qualsiasi momento, anche con preavviso, senza oneri, fatto salvo, laddove necessario, l'impegno ad assolvere quelle obbligazioni il cui adempimento è convenuto come necessario al fine di non pregiudicare l'esito delle attività e/o dei progetti che risultino pendenti al momento della notifica della dichiarazione di recesso.*

3.2 Politiche per il contenimento e la riduzione dei costi.

Si rende necessario adottare strumenti e procedure idonee al controllo e al monitoraggio delle partecipate e alla definizione di regole condivise per la disciplina dei rapporti correnti tra soci pubblici e privati, ciò al fine di una gestione programmata e coordinata delle partecipazioni d'Ateneo, sia dirette che indirette, avendo come obiettivo sia il contenimento dei costi, anche alla luce delle finalità di cui allo statuto d'Ateneo, sia la definizione e adozione di politiche universitarie che indirizzino l'investimento delle risorse pubbliche verso obiettivi strategici e con regole predefinite.

3.3 Indirizzi e regole per il contenimento dei costi.

In merito ai processi di contenimento dei costi, rileva, in particolare, l'adozione di politiche volte al raggiungimento di un equilibrio durevole e, quindi, di lungo periodo, tra risorse impiegate e finalità istituzionali perseguite dall'Università per il tramite dello strumento associativo/societario, in raccordo con i principi di efficienza ed efficacia dell'agire amministrativo.

Prima di intervenire sugli aspetti gestionali si rende necessario avviare una valutazione per la riduzione delle partecipazioni, mediante accorpamento, recesso o dismissione

Per quanto attiene gli aspetti gestionali, l'attività di revisione dei costi generati o comunque imputabili alle società a totale o prevalente partecipazione universitaria potrà tra l'altro basarsi, in conformità ai criteri direttivi dettati a livello di governo centrale in tema di controllo della spesa pubblica, sui seguenti indirizzi:

- *revisione dei programmi di spesa e di eventuale trasferimento di risorse da parte dell'Università in favore delle proprie partecipate, sia verificandone l'attualità e l'efficacia, sia eliminando costi non indispensabili e ciò al fine di meglio definire l'impegno di risorse pubbliche in attività, o per finalità, esclusivamente istituzionali;*
- *ridefinizione degli assetti e dei costi di governance;*
- *razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti dalle partecipate in un'ottica di contenimento dei costi anche indiretti e di indirizzo della spesa pubblica in favore di soli fini istituzionali;*
- *definizione e adozione di strumenti di programmazione e controllo volti, in un'ottica di efficienza ed efficacia, al contenimento delle spese per acquisto di beni e servizi sostenute dalle società partecipate;*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Le società a totale o prevalente partecipazione dell'Università saranno destinatarie di indirizzi per adeguare la loro gestione ai seguenti principi:

- una politica dei costi conforme ai principi di contenimento della spesa pubblica;
- una politica di trasparenza nel reclutamento del personale, fatte salve le limitazioni e gli obblighi di legge;
- previsione di contenimento della retribuzione da corrispondere, eventualmente, agli organi di governance;
- acquisizione di beni e servizi, con l'impiego di procedure ad evidenza pubblica idonee a garantire il rispetto dei principi previsti in tema di appalti pubblici, quali uguaglianza di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza nella scelta degli operatori. In virtù degli effetti derivanti dal rispetto dei principi menzionati, è opportuno che anche le società non ricomprese nell'ambito oggettivo del d.lgs. 163/2006 conformino le proprie procedure di acquisizione alle disposizioni in esso contenute;
- in un'ottica di trasparenza dei costi sostenuti, ciascun ente provvede a rendere pubblici sul proprio sito internet gli affidamenti di consulenza affidati a soggetti esterni. Al fine di evitare dispendi di risorse, la nomina dei consulenti deve risultare subordinata alla precisazione che non sussistono professionalità sufficienti o adeguate all'interno dell'ente, rendendo così necessario ricorrere a soggetti esterni;

Per quanto attiene i costi e gli assetti di governance, sempre in un'ottica di contenimento e riduzione delle spese di gestione, le società a totale o prevalente partecipazione universitaria adeguano i propri statuti prevedendo:

- che tutti i componenti gli organi di amministrazione siano dotati di requisiti di professionalità, competenza ed onorabilità, al fine di assicurare ai soci l'adeguato ed efficiente esercizio delle funzioni affidate di direzione della gestione sociale;
- il monitoraggio esercitato dall'Università non potrà comunque limitarsi ad una valutazione ex-post dei risultati raggiunti dalle singole partecipate, dovendo per contro basarsi su un controllo attuale, puntuale e concomitante con l'attività gestionale delle società, anche al fine di impedire l'utilizzo distorto delle risorse pubbliche trasferite.

A tale proposito sulle partecipate dovranno:

- pervenire relazioni previsionali con esplicitazione degli obiettivi di gestione, fattibilità e sostenibilità delle operazioni programmate e budget inerenti i piani di spesa programmati a fronte delle suddette operazioni;
- essere predisposte relazioni periodiche sullo stato di attuazione degli obiettivi programmatici di ogni singola partecipata;
- essere forniti flussi informativi e documentali costanti e completi;
- essere previste clausole che identificano, tra le possibili cause di revoca degli amministratori, il mancato rispetto delle indicazioni strategiche fornite, la mancata ottemperanza degli obblighi informativi il mancato o incompleto assolvimento degli adempimenti previsti dalle leggi.

3.4 Strumenti

In considerazione quanto fin qui esposto, al fine di potere determinare in maniera organica ed omogenea, i comportamenti dell'Ateneo e dei suoi organi ed uffici nei rapporti con gli enti partecipati dall'Università, nonché di indirizzare anche l'agire di quest'ultimi soggetti, il Servizio Speciale – SSP08, ha approntato:

- un progetto di **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI COSTITUZIONE, ADESIONE, PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ ED ENTI E SU ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (vedi infra OBIETTIVO 2);**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- progetto **DIRETTIVE SUL CONTROLLO ANALOGO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO SULLA SOCIETA' PARTECIPATA IN HOUSE "SINTESI" S.U.R.L.** allegata nota n. 61333 del 12.09.2014.

""

Pertanto si propone che il Consiglio di Amministrazione

DELIBERI

- a) di prendere atto della relazione, n. di prot. 66583 di prot. del 30.09.2014 sull'obiettivo per l'anno 2014 "Riordino delle partecipate: 1. Inquadramento delle partecipate in base alla normativa vigente; 2. Proposte di razionalizzazione." assegnato all'Area Affari Generali e Legali - Servizio Speciale e Affari Legali Negoziati-Patrimoniali, Osservatorio Contratti-Convenzioni e Sistemi Fruibilità Informazioni tra PP.AA. - SSP08 e da questa raggiunto;
- b) di approvare, quali linee di indirizzo per le attività di verifica e monitoraggio delle partecipazioni esistenti e per le valutazioni ai fini dell'approvazione di nuove partecipazioni ad enti e società, gli obiettivi, i metodi e gli strumenti per la razionalizzazione ed il monitoraggio delle partecipazioni dell'Ateneo, come indicate nella terza sezione, che appresso si riporta, della relazione sull'obiettivo richiamato al precedente punto a):

"" 3. Proposte di razionalizzazione

Posto quanto sopra, appare evidente che sussiste l'obbligo/onere di verificare continuamente lo stato degli enti partecipati e, periodicamente, l'attualità dell'interesse a confermare la permanenza dell'Università nella compagine associativa degli enti e delle società da questa partecipati. Pertanto, rileva l'opportunità di individuare obiettivi, metodi, strumenti e procedure volte a garantirsi la disponibilità di informazioni e dati utili, sotto il profilo scientifico e strumentale, per la rilevante finalità di razionalizzazione e monitoraggio di tali soggetti.

L'analisi delle informazioni e dei dati raccolti, su tali soggetti, consente la rappresentazione sia delle forme di collaborazione realizzate, analizzate per il loro aspetto quali/quantitativo, nonché per le ricadute sotto il profilo economico-patrimoniale. Tale analisi può, altresì, consentire l'evidenziazione di eventuali criticità a tutti i livelli e, di converso, degli interventi correttivi da porre in essere ove possibili e ritenuto opportuno.

E' appena il caso di evidenziare come la partecipazione agli enti di che trattasi deve comunque rappresentare, per l'Università, uno strumento di potenziamento della ricerca e della formazione volto all'incentivazione della ricerca di ogni possibile forma di aggregazione tra istituzioni pubbliche e private e, quindi, non deve essere occasione di conflittualità con la stessa Università che partecipa a tali soggetti giuridici nel pieno rispetto della propria autonomia ed in forma circoscritta all'ambito di strumentalità rispetto ai fini istituzionali dell'Università pubblica.

Occorre, altresì, tenere a mente:

- i principi del bilancio unico d'Ateneo e di bilancio consolidato al fine di dare evidenza alla situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Università conseguente all'attività degli enti partecipati;
- che il ricorso a strumenti di esternalizzazione delle attività e dei servizi deve essere giustificato dall'impossibilità di perseguire le medesime finalità con le strutture esistenti all'interno dell'articolazione organizzativa, scientifica e didattica dell'Ateneo;
- che, in alcuni casi, il perseguimento delle finalità istituzionali può trovare riscontro più immediato e meno oneroso in rapporti convenzionali anziché in quelli più vincolanti di natura contrattuale/associativa.

Altro aspetto da considerare, non in ordine alla valutazione delle partecipazioni di Ateneo bensì allo sforzo compiuto dal Servizio Speciale SSP08 per il corretto assolvimento di propri compiti e funzioni, riguarda la necessità di incrementare le attuali unità di personale, in ragione della gestione delle



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

procedure e degli adempimenti sopra accennati (a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo), nonché l'esigenza di una adeguata formazione e aggiornamento professionale in ordine alle continue novità normative, che finora non si è attuata, almeno non del tutto, nelle materie attinenti alle attività svolte dall'Ufficio, né come formazione organizzata dall'Ateneo, né come possibilità concreta di partecipare ad eventi formativi qualificanti presso altre sedi. Ciò rileva, soprattutto, al fine di far sì che l'Ufficio sia sempre più professionalizzato, efficiente ed efficace nella gestione di tale segmento di attività.

3.1 Linee guida future partecipazioni.

Si è già detto che, già nella fase propositiva di qualunque forma di partecipazione, si deve tenere conto della congruità e della fattibilità dei rapporti associativi de quibus, nonché della necessità che vengano individuate, a monte, le strutture e le professionalità, nell'ambito dell'Università, disponibili ad adempiere agli obblighi sociali.

L'ingresso in partecipazioni dovrebbe avvenire, principalmente, almeno, se in presenza di:

- business plan realistico;
- programmazione in accordo con le linee strategiche dell'Università;
- definizione modalità recesso;
- presenza patti parasociali di governance, tali da assicurare il potere di indirizzo e controllo da parte dell'Università;
- partecipazione paritaria dell'Università all'impostazione dei programmi di ricerca o della didattica;
- non ripartizione degli eventuali utili che, invece, devono essere reinvestiti per finalità di carattere scientifico;
- devoluzione, al momento dello scioglimento, di ogni elemento attivo ad iniziative di ricerca, ovvero restituzione quote ad ogni partecipante;
- separazione del patrimonio universitario da quello dell'ente;
- una gestione amministrativa della società o ente ispirata a criteri di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza;
- apporto, da parte dell'Università, di prestazione di opera scientifica e/o di personale, con l'uso di beni, attrezzature e strutture; solo per motivate esigenze di interesse pubblico o di rilievo normativo partecipazione anche mediante apporto finanziario;
- esclusione della possibilità di assegnare, a detti soggetti giuridici, spazi di proprietà o di cui dispone l'Università, se non in casi eccezionali ed adeguatamente motivati;
- partecipazione a società di capitali o società consortili a responsabilità limitata comunque subordinata alle seguenti condizioni:
 - d) percentuale di partecipazione dell'Università non superiore al 10% del capitale sociale salvo che, ricorrendo particolari motivi di convenienza ed opportunità, il Consiglio di Amministrazione disponga diversamente;
 - e) stipula di patti parasociali che salvaguardino l'Università nei casi di variazione del capitale sociale o di ripiano di eventuali perdite, in particolare con espresse previsioni che: escludono la partecipazione dell'Università ad aumenti di capitale sociale ovvero la limitino in misura non superiore all'ammontare massimo del capitale già conferito; limitano alle quote di partecipazione il concorso dell'Università al ripiano di eventuali perdite;
 - f) la rappresentanza dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione ovvero in eventuali organismi deputati alla programmazione della ricerca e/o della didattica;
- statuti di detti soggetti giuridici contenenti clausole che prevedono: recesso libero, per l'Università, in qualsiasi momento, anche con preavviso, senza oneri, fatto salvo, laddove necessario, l'impegno ad assolvere quelle obbligazioni il cui adempimento è convenuto come necessario al fine di non pregiudicare l'esito delle attività e/o dei progetti che risultino pendenti al momento della notifica della dichiarazione di recesso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3.2 Politiche per il contenimento e la riduzione dei costi.

Si rende necessario adottare strumenti e procedure idonee al controllo e al monitoraggio delle partecipate e alla definizione di regole condivise per la disciplina dei rapporti correnti tra soci pubblici e privati, ciò al fine di una gestione programmata e coordinata delle partecipazioni d'Ateneo, sia dirette che indirette, avendo come obiettivo sia il contenimento dei costi, anche alla luce delle finalità di cui allo statuto d'Ateneo, sia la definizione e adozione di politiche universitarie che indirizzino l'investimento delle risorse pubbliche verso obiettivi strategici e con regole predefinite.

3.3 Indirizzi e regole per il contenimento dei costi.

In merito ai processi di contenimento dei costi, rileva, in particolare, l'adozione di politiche volte al raggiungimento di un equilibrio durevole e, quindi, di lungo periodo, tra risorse impiegate e finalità istituzionali perseguite dall'Università per il tramite dello strumento associativo/societario, in raccordo con i principi di efficienza ed efficacia dell'agire amministrativo.

Prima di intervenire sugli aspetti gestionali si rende necessario avviare una valutazione per la riduzione delle partecipazioni, mediante accorpamento, recesso o dismissione

Per quanto attiene gli aspetti gestionali, l'attività di revisione dei costi generati o comunque imputabili alle società a totale o prevalente partecipazione universitaria potrà tra l'altro basarsi, in conformità ai criteri direttivi dettati a livello di governo centrale in tema di controllo della spesa pubblica, sui seguenti indirizzi:

- *revisione dei programmi di spesa e di eventuale trasferimento di risorse da parte dell'Università in favore delle proprie partecipate, sia verificandone l'attualità e l'efficacia, sia eliminando costi non indispensabili e ciò al fine di meglio definire l'impegno di risorse pubbliche in attività, o per finalità, esclusivamente istituzionali;*
- *ridefinizione degli assetti e dei costi di governance;*
- *razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti dalle partecipate in un'ottica di contenimento dei costi anche indiretti e di indirizzo della spesa pubblica in favore di soli fini istituzionali;*
- *definizione e adozione di strumenti di programmazione e controllo volti, in un'ottica di efficienza ed efficacia, al contenimento delle spese per acquisto di beni e servizi sostenute dalle società partecipate;.*

Le società a totale o prevalente partecipazione dell'Università saranno destinatarie di indirizzi per adeguare la loro gestione ai seguenti principi:

- *una politica dei costi conforme ai principi di contenimento della spesa pubblica;*
- *una politica di trasparenza nel reclutamento del personale, fatte salve le limitazioni e gli obblighi di legge;*
- *previsione di contenimento della retribuzione da corrispondere, eventualmente, agli organi di governance;*
- *acquisizione di beni e servizi, con l'impiego di procedure ad evidenza pubblica idonee a garantire il rispetto dei principi previsti in tema di appalti pubblici, quali uguaglianza di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza nella scelta degli operatori. In virtù degli effetti derivanti dal rispetto dei principi menzionati, è opportuno che anche le società non ricomprese nell'ambito oggettivo del d.lgs. 163/2006 conformino le proprie procedure di acquisizione alle disposizioni in esso contenute;*
- *in un'ottica di trasparenza dei costi sostenuti, ciascun ente provvede a rendere pubblici sul proprio sito internet gli affidamenti di consulenza affidati a soggetti esterni. Al fine di evitare dispendi di risorse, la nomina dei consulenti deve risultare subordinata alla precisazione che non sussistono professionalità sufficienti o adeguate all'interno dell'ente, rendendo così necessario ricorrere a soggetti esterni;*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Per quanto attiene i costi e gli assetti di governance, sempre in un'ottica di contenimento e riduzione delle spese di gestione, le società a totale o prevalente partecipazione universitaria adeguano i propri statuti prevedendo:

- *che tutti i componenti gli organi di amministrazione siano dotati di requisiti di professionalità, competenza ed onorabilità, al fine di assicurare ai soci l'adeguato ed efficiente esercizio delle funzioni affidate di direzione della gestione sociale;*
- *il monitoraggio esercitato dall'Università non potrà comunque limitarsi ad una valutazione ex-post dei risultati raggiunti dalle singole partecipate, dovendo per contro basarsi su un controllo attuale, puntuale e concomitante con l'attività gestionale delle società, anche al fine di impedire l'utilizzo distorto delle risorse pubbliche trasferite.*

A tale proposito sulle partecipate dovranno:

- *pervenire relazioni previsionali con esplicitazione degli obiettivi di gestione, fattibilità e sostenibilità delle operazioni programmate e budget inerenti i piani di spesa programmati a fronte delle suddette operazioni;*
- *essere predisposte relazioni periodiche sullo stato di attuazione degli obiettivi programmatici di ogni singola partecipata;*
- *essere forniti flussi informativi e documentali costanti e completi;*
- *essere previste clausole che identificano, tra le possibili cause di revoca degli amministratori, il mancato rispetto delle indicazioni strategiche fornite, la mancata ottemperanza degli obblighi informativi il mancato o incompleto assolvimento degli adempimenti previsti dalle leggi.*

3.4 Strumenti

In considerazione quanto fin qui esposto, al fine di potere determinare in maniera organica ed omogenea, i comportamenti dell'Ateneo e dei suoi organi ed uffici nei rapporti con gli enti partecipati dall'Università, nonché di indirizzare anche l'agire di quest'ultimi soggetti, il Servizio Speciale – SSP08, ha approntato:

- *un progetto di **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI COSTITUZIONE, ADESIONE, PARTECIPAZIONE A SOCIETA' ED ENTI E SU ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (vedi infra OBIETTIVO 2);***
- *progetto **DIRETTIVE SUL CONTROLLO ANALOGO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO SULLA SOCIETA' PARTECIPATA IN HOUSE "SINTESI" S.U.R.L. allegata nota n. 61333 del 12.09.2014. ""***

f.to il Responsabile del procedimento
(Dott. Antonino POLLARA)

f.to il Dirigente
(Dott. Sergio CASELLA)

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la relazione n. 66583 di prot. del 30.09.2014, e gli allegati alla medesima, del Dott. Antonino Pollara;

Vista la nota n. 61333 del 12.09.2014 dei Dott.ri Antonino POLLARA e SERGIO CASELLA;

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;

Sentita la relazione del Presidente della Commissione Gestione del Personale, Funzionamento e Ricerca;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
f.to Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
f.to Prof. Roberto LAGALLA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Allegato 3

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 10 marzo 2015

omissis

11. Regolamento d'Ateneo per la disciplina delle procedure di costituzione, adesione, partecipazione a società ed enti e su attività di monitoraggio e controllo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Tra gli obiettivi di innovazione e miglioramento assegnati, per l'anno 2014, all'Area Affari Generali e Legali, Servizio Speciale Affari Legali Negoziali – Patrimoniali, Osservatorio Contratti e convenzioni e Sistemi di Fruibilità tra PP.AA. (SSP08) – Unità operativa Contratti, convenzioni e monitoraggio Enti partecipati, rileva la formulazione di un Regolamento per la disciplina delle modalità, dei criteri, delle procedure di costituzione, adesione, partecipazione ad organismi associativi e monitoraggio degli stessi.

L'esigenza formale dell'adozione di tale regolamento trova fondamento nella vigente normativa di Ateneo ed in particolare nell'art. 9 dello Statuto e nell'art. 53 del Regolamento Generale, nonché nelle successive formulazioni delle linee guida per la determinazione delle azioni di costituzione, adesione e partecipazione ad organismi associativi, come disposto da S.A., nella seduta del 16.12.2011, e dal CdA, nella seduta del 20.11.2014.

Inoltre, in considerazione di quanto rilevato nello svolgimento dell'attività amministrativa pertinente ai rapporti dell'Ateneo con enti esterni, nonché del succedersi di una legislazione di merito sempre più mirata a porre sistemi di controllo e prescrizioni più stringenti, si pone l'esigenza di regolamentare adeguatamente la partecipazione dell'Università a società di capitali e consorzi.

Si ritiene, in punto, che già nella fase propositiva, si debba tenere conto della congruità e fattibilità dei rapporti con le eventuali partecipate, nonché la necessità che vengano individuate, a monte, le strutture e le professionalità disponibili ad adempiere agli obblighi sociali.

Ancora, nel corso dell'attività di elaborazione, rilevazione e consulenza che il Settore svolge per conto degli Organi d'Ateneo e verso le strutture universitarie, si evidenzia spesso l'esigenza di valutare con attenzione le caratteristiche formali degli atti di costituzione e degli Statuti degli organismi associativi, nonché degli eventuali patti parasociali e le modalità di partecipazione, recesso e scioglimento, fondamentali per prevenire ogni eventuale controversia e per agevolare ogni scelta futura dell'Ateneo.

Pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa di Ateneo e dalla vigente normativa speciale in materia, sentito il Delegato del Rettore al monitoraggio e controllo delle partecipazioni esterne dell'Ateneo, si propone che il Consiglio di Amministrazione

DELIBERI

a) di approvare l'apporto riportato

“ REGOLAMENTO D'ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI COSTITUZIONE, ADESIONE, PARTECIPAZIONE A SOCIETA' ED ENTI E SU ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.

TITOLO I



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento, tenuto conto di quanto stabilito dalle vigenti norme, disciplina:
 - a) le modalità, i criteri e le procedure di costituzione, adesione, partecipazione ai soggetti giuridici di cui all'art. 9, comma 2 - lettere c) e d) - e comma 3, dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo, nonché le attività di monitoraggio e controllo in conformità: ai principi generali del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Palermo ed a quanto previsto dall'art. 9 dello stesso; all'art. 53 del Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 3423 del 31.10.2013; alle linee guida approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con rispettive deliberazioni n. 7 del 16.12.2011 e n. 40 del 20.12.2011; alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
 - b) le attività di monitoraggio, vigilanza e controllo esercitate dall'Università degli Studi di Palermo sulle società ed enti partecipati al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative ed allo scopo di regolamentare, rendendole omogenee, le modalità di circolazione delle informazioni tra l'Università ed i suoi delegati o referenti presso organi di tali società o enti;
 - c) i rapporti tra Università e le società o enti dalla stessa partecipati.

Art. 2 – Criteri generali

1. L'Università degli Studi di Palermo, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle proprie norme interne, può costituire, partecipare ed aderire ai soggetti giuridici indicati dall'art. 9 del proprio Statuto.
2. In ogni caso devono essere garantiti:
 - a) la partecipazione paritaria dell'Università nell'impostazione dei programmi di ricerca e/o della didattica;
 - b) la non ripartizione degli eventuali utili che, invece, devono essere reinvestiti per finalità di carattere scientifico;
 - c) la devoluzione, al momento dell'eventuale scioglimento, di ogni elemento attivo ad enti senza scopo di lucro che perseguono analoghe finalità di promozione della ricerca, nel rispetto delle norme civilistiche e delle leggi speciali in materia;
 - d) la separazione del patrimonio universitario da quello dell'ente;
 - e) una gestione amministrativa della società o dell'ente ispirata a criteri di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.
3. La partecipazione a qualsiasi titolo dell'Ateneo, di cui al comma 1, avviene, di norma, con apporto di prestazione di opera scientifica e know-how e/o di personale, con l'uso di beni, attrezzature e strutture. Solo per motivate esigenze di interesse pubblico o di rilievo normativo la partecipazione può essere posta in essere anche mediante apporto finanziario. Salvo diversa statuizione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, sono a carico della Struttura con autonomia gestionale proponente ed interessata l'erogazione, a favore degli Enti partecipati: di contributi iniziali per la costituzione del fondo consortile o di versamenti al capitale sociale; gli eventuali contributi annuali ordinari, nonché ogni onere di natura finanziaria, correlato alla costituzione, adesione e partecipazione.
4. Di norma è esclusa la possibilità di assegnare, ai soggetti giuridici di cui ai precedenti commi, spazi di proprietà o di cui dispone l'Università, se non in casi eccezionali ed adeguatamente motivati, previa individuazione dei locali, parere favorevole della struttura



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

universitaria ospitante ed apposita convenzione stipulata tra la società o ente e l'Università, nei limiti delle vigenti norme e dei regolamenti interni in materia. Tale convenzione regola l'uso degli spazi nonché il rimborso dei costi sostenuti globalmente e periodicamente dall'Università per spese comuni in proporzione alla superficie dei locali.

5. La partecipazione a società di capitali o società consortili a responsabilità limitata è comunque subordinata alle seguenti condizioni:
 - g) la percentuale di partecipazione dell'Università non potrà superare il 10% del capitale sociale salvo che, ricorrendo particolari motivi di convenienza ed opportunità, il Consiglio di Amministrazione disponga diversamente;
 - h) la stipula di patti parasociali che salvaguardino l'Università nei casi di variazione del capitale sociale o di ripiano di eventuali perdite, in particolare con espresse previsioni che: escludano la partecipazione dell'Università ad aumenti di capitale sociale ovvero la limitino in misura non superiore all'ammontare massimo del capitale già conferito; limitino alle quote di partecipazione il concorso dell'Università al ripiano di eventuali perdite;
 - i) la rappresentanza dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione ovvero in eventuali organismi deputati alla programmazione della ricerca e/o della didattica.
6. Gli statuti dei soggetti giuridici di cui ai precedenti commi devono contenere clausole che prevedono:
 - a) recesso libero, per l'Università, in qualsiasi momento, senza oneri, fatto salvo, laddove doveroso, l'impegno ad assolvere quelle obbligazioni il cui adempimento è convenuto come necessario al fine di non pregiudicare l'esito delle attività e dei progetti che risultino pendenti al momento della notifica della dichiarazione di recesso;
 - b) se necessario, la possibilità di avvalersi di forme di collaborazione del personale degli associati, disciplinate tramite appositi atti convenzionali.Laddove l'ente proceda altresì ad assunzione di personale e conferimento di incarichi, le relative procedure, da espletarsi nel rispetto dell'art. 18 del D.Lgs. 112/2008 e s.m.i., dovranno essere disciplinate, alternativamente da previsione statutaria, da patti parasociali, da apposito regolamento, da deliberazioni equipollenti adottate dagli organi sociali competenti.
7. I soggetti giuridici, di cui ai precedenti commi, devono garantire l'adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, ex art. 6 comma 2, d.lgs. n. 18 del 27.01.2012, al fine di consentire la redazione del bilancio consolidato.
8. Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 111 del 15.07.2011, e della normativa in materia di trasparenza, D.Lgs. 33/2013, l'Università pubblica periodicamente i dati relativi ai propri enti partecipati, includendo i risultati d'esercizio dell'ultimo triennio. Qualora i soggetti giuridici, di cui ai precedenti commi, riportino criticità di bilancio per tre esercizi consecutivi, l'Ufficio preposto al controllo e monitoraggio degli enti partecipati sottopone al Consiglio di Amministrazione di Ateneo la valutazione in ordine all'esercizio del diritto di recesso, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di leggi speciali in materia.
9. Gli Statuti degli enti consortili devono indicare che "il Consorzio opera in nome e per proprio conto, senza assumere obbligazioni in nome e per conto dei singoli consorziati".

TITOLO II

PROCEDURE COSTITUZIONE, ADESIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 3 – Proposta



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

1. La proposta di costituzione, partecipazione ed adesione ai soggetti giuridici di cui ai precedenti articoli, è presentata dal Responsabile della Struttura interessata e deve essere sempre accompagnata:
 - a) dall'indicazione del soggetto promotore: eventuale docente o ricercatore, afferente alla struttura ovvero soggetto terzo, pubblico o privato;
 - b) da Statuto, o progetto di Statuto in caso di enti costituenti;
 - c) da un dettagliato piano economico finanziario, in caso di enti costituenti, e da un progetto di sviluppo delle attività poste ad oggetto dell'organismo, in cui siano definiti: l'oggetto sociale; gli obiettivi da perseguire attraverso lo strumento associativo ed il loro rilievo rispetto ai fini istituzionali dell'Università; l'impegno economico ed organizzativo dell'Università; la determinazione della quota di rappresentanza dell'Università negli organi sociali e delle regole di amministrazione e controllo ivi compresi gli elementi di cui all'articolo 2, commi 5b), 6 e 9; indicazione copertura economica oneri di costituzione, adesione, partecipazione e gestione rapporto;
 - d) adeguata informazione su altri soci e indicazione dei criteri con i quali gli stessi sono stati individuati, in caso di enti costituenti, o visura camerale aggiornata per gli enti già costituiti.
 - e) nel caso il soggetto giuridico sia già costituito, dagli ultimi tre bilanci di esercizio approvati con relativi allegati di legge. Laddove emergano situazioni di criticità di bilancio per tre esercizi consecutivi, l'Ateneo non darà luogo alla procedura di adesione all'ente stesso.
2. La suddetta proposta, con tutta la documentazione a corredo di cui al precedente comma e della delibera di approvazione della Struttura interessata, deve essere indirizzata al Rettore presso l'Ufficio competente. L'Ufficio, ricevuta la proposta, rilevata la sussistenza delle prescritte condizioni, la sottopone all'organo di governo competente secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Università e dalla normativa vigente.
3. La partecipazione del personale dell'Università alle attività, escluse quelle di rappresentanza, dei soggetti giuridici di cui agli articoli precedenti deve essere preceduta da nulla osta delle strutture universitarie cui gli stessi afferiscono.

TITOLO III RAPPRESENTANTI E RESPONSABILI SCIENTIFICI

Art. 4 – Nomina rappresentanti e responsabili scientifici.

1. I rappresentanti dell'Università, con compiti di amministratori o delegati in assemblea o altri organi sociali presso i soggetti giuridici *de quibus*, sono individuati tra il personale docente o amministrativo che dispone di adeguate competenze e, salva diversa previsione contenuta negli statuti dei soggetti giuridici di cui ai precedenti articoli, sono nominati o designati dal Rettore.
2. Nelle ipotesi previste dall'art. 91-bis del D.P.R. 382/1980 e dall'art. 4 comma 4 del D.L. 95/2012, così come modificato dal D.L. 90/2014, e s.m.i, ogni eventuale emolumento corrisposto al personale dell'Università per la partecipazione agli organi sociali di detti enti è versato all'Università, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
3. La figura del responsabile scientifico, di norma, è indicata dalla struttura universitaria interessata al rapporto con il soggetto giuridico individuato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 5 – Obblighi dei rappresentanti e responsabili scientifici.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

1. I rappresentanti con compiti di amministratori o con delega/nomina permanente presso gli organi sociali deliberanti ed il responsabile scientifico, rispettano, coordinandosi con gli Uffici preposti dell'Università, i seguenti obblighi:
 - a) relazionano, ciascuno per la propria parte, entro il 30 giugno di ogni anno:
 - a.1) sullo stato di attuazione dell'oggetto sociale e sulle criticità riscontrate rispetto ai tempi, ai costi ed ai rischi evidenziando il grado di aderenza delle attività con gli obiettivi, i piani e le procedure convenute;
 - a.2) sulla rilevanza dell'attività di ricerca e dei progetti realizzati, in corso e in fase progettuale;
 - a.3) sulle evidenze delle unità di ricerca locali coinvolte, personale impegnato, Settori Scientifico Disciplinari coinvolti, possibile futura evoluzione economico patrimoniale del soggetto giuridico, e altre informazioni significative al fine del monitoraggio;
 - b) curano la tempestiva trasmissione dei documenti chiesti, di volta in volta, dagli Uffici preposti che, in tal modo possono provvedere all'attività informativa dei competenti organi dell'Università ed a formulare le conseguenti ed opportune direttive o proposte;
 - c) trasmettono, entro 15 giorni dallo svolgimento delle riunioni degli organismi sociali cui partecipano, copia del relativo verbale della seduta, con eventuale sintetica relazione contenente osservazioni e commenti;
 - d) trasmettono ai competenti Uffici, quali rappresentanti presso gli organi deliberanti dei soggetti giuridici, prima della relativa approvazione e con preavviso non inferiore a quindici giorni, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, corredati dalle relazioni degli organi di controllo;
 - e) I rappresentanti con compiti di amministratori o con delega/nomina presso gli organini sociali deliberanti dei soggetti de quibus, non possono esprimere alcun voto presso tali organi sociali, senza previo ed espresso mandato dell'Università, su:
 - e.1) aumento del capitale sociale;
 - e.2) adempimenti relativi ad eventuali coperture di perdite;
 - e.3) determinazione di spese o contributi di finanziamento o ripianamento finanziario;
 - e.4) ammissione di nuovi soci;
 - e.5) progetti di fusione o adesione ad altre società;
 - e.6) azioni di recesso o scioglimento;
 - e.7) modifiche statutarie, che dovranno essere preventivamente sottoposte al Consiglio di Amministrazione di Ateneo;
 - e.8) approvazione di bilanci preventivi e consuntivi;
 - e.9) ogni decisione che possa comportare obbligazioni per l'Università.
2. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporta la revoca del mandato e, laddove da tale comportamento dovesse derivare un aggravio a carico del Bilancio Universitario, il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza degli estremi ai fini dell'eventuale configurabilità di una responsabilità dei suddetti rappresentanti o responsabili scientifici, nonché delle strutture universitarie interessate alla partecipazione agli enti.

Inoltre, in relazione alle ricadute sulla partecipazione dell'Università a detti soggetti giuridici, sia ai fini contabili sia ai fini della valutazione della qualità della ricerca dell'Università, il mancato rispetto degli obblighi, di cui ai precedenti commi, può comportare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, l'esercizio del diritto di recesso.

TITOLO IV CONTROLLI E MONITORAGGIO

Art. 6 – Finalità controlli



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

1. I controlli sono finalizzati, prevalentemente, a rilevare:
 - a) i rapporti finanziari tra Università e soggetti giuridici da questa partecipati;
 - b) la situazione economico-finanziaria, patrimoniale, gestionale e organizzativa dei soggetti giuridici partecipati;
 - c) eventuali contratti di servizio;
 - d) qualità dei servizi, delle attività, dei risultati della ricerca, ecc. con specifico riguardo a ricadute positive, sinergie, vantaggi e/o impegni, anche solo di attività di ricerca, per l'Ateneo;
 - e) rispetto delle norme comunitarie e nazionali, nonché dei vincoli di finanza pubblica;
 - f) rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza;
 - g) rispetto degli obiettivi da conseguire con particolare riguardo alle attività strumentali ed ai servizi da svolgere anche in termini di efficacia, efficienza ed economicità;

Art. 7 – Ufficio di raccordo per il controllo ed il monitoraggio

1. L'Ufficio preposto al monitoraggio degli Enti partecipati, costituisce, nell'attuale struttura organizzativa dell'Università, il punto di raccordo tra: Università e Soggetti giuridici da questa partecipati e degli organi sociali di questi ultimi; rappresentanti e responsabili scientifici di cui all'art. 4; altri organi o strutture dell'Università che rilevano ai fini dei controlli, delle correlate decisioni e dell'interesse istituzionale, diretto o indiretto, alla partecipazione a detti soggetti giuridici.
2. Finalità dell'Ufficio è il monitoraggio della partecipazione dell'Ateneo in soggetti terzi, con particolare riferimento alla cura degli adempimenti connessi alla qualità di socio e alla verifica del permanere delle condizioni legittimanti la partecipazione.
3. Il suddetto Ufficio, ai fini di quanto disciplinato con il presente regolamento, svolge le seguenti attività:
 - a) attività di analisi, in termini di studio di fattibilità economica-finanziaria e giuridica, a supporto della scelta dell'Ateneo in merito alla partecipazione a soggetti terzi;
 - b) analisi e razionalizzazione delle partecipazioni di Ateneo, in vista del consolidamento dei bilanci delle stesse nel bilancio di Ateneo, a seguito dell'introduzione della contabilità economico - patrimoniale prevista dalla riforma (L. n. 240/2010);
 - c) verifica dell'andamento economico-finanziario dei soggetti partecipati, nonché delle attività svolte dagli stessi;
 - d) nomina dei rappresentanti d'Ateneo negli organi collegiali dei soggetti partecipati e loro rinnovo sottoponendo agli Organi Accademici le relative proposte;
 - e) esame, pareri ed istruttoria su proposte di modifica degli Statuti sociali e di eventuali correlati regolamenti;
 - f) analisi e relazioni periodiche agli Organi Accademici su tutte le partecipazioni d'Ateneo con evidenza delle attività e delle risultanze di bilancio;
 - g) cura della partecipazione dell'Ateneo alle assemblee degli Enti partecipati predisponendo diversificati atti di delega a seguito di valutazione e analisi degli argomenti da trattare;
 - h) cura degli adempimenti di legge finalizzati alla pubblicità e trasparenza previsti in materia di partecipazioni e ai rappresentanti dell'Ateneo presso gli organismi partecipati;
 - i) espleta gli adempimenti di legge, attraverso la comunicazione su portali telematici ministeriali, dei dati relativi alle partecipazioni, sia a fini contabili che con riguardo alla valutazione della qualità della ricerca per i consorzi di terza missione;
 - j) effettua un'attività di raccolta ed archiviazione dati, documenti dei soggetti giuridici menzionati per una consultazione in tempo reale delle informazioni, strumentale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

all'elaborazione annuale, entro il trenta settembre, del report sulle partecipazioni dell'Università;

- k) formula proposte, per la parte di competenza, di eventuali azioni correttive dei rapporti tra gli enti partecipati e l'Università, sulla base delle risultanze delle informazioni raccolte e dei report dei rappresentanti e responsabili scientifici.

Art. 8 – Altre forme di controllo.

1. Con apposite direttive, linee guida o successivi regolamenti possono essere individuate altre forme di controllo e soggetti all'uopo preposti.

Art. 9 – Omesso invio di informazioni o documentazione da parte dei soggetti partecipati.

1. I Soggetti partecipati sono tenuti a trasmettere, oltre ai bilanci preventivi e consuntivi corredati delle relative relazioni:
 - a) ogni atto deliberativo assunto dai propri organi sociali;
 - b) documenti propedeutici alle deliberazioni degli organi sociali, ai sensi di quanto indicato all'art. 7 comma 3 del presente regolamento;
 - c) informazioni aggiornate sulla compagine sociale, sugli organi sociali, sul trattamento economico dei componenti degli organi statutari, sull'organizzazione e sul personale, e quant'altro utile ai fini degli adempimenti di legge, pubblicità e trasparenza, e, comunque, di quanto chiesto dall'Università.
2. Il mancato o incompleto adempimento di quanto al comma precedente, comporta, dopo eventuali solleciti, la valutazione, da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università di esercitare il diritto di recesso.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 10 – Norme transitorie

1. Tutte le norme in contrasto con il presente Regolamento sono abrogate.
2. Le norme del presente regolamento si applicano alle partecipazioni a qualunque titolo dell'Ateneo, nelle forme di cui all'art. 1.

Art. 11 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme, disposizioni e principi vigenti in materia e, in particolare:
 - dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
 - del Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Palermo;
 - del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Palermo;
 - delle norme del codice civile;
 - della normativa italiana e comunitaria vigente in materia.

Art. 12- Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. La pubblicità è data mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo e nel sito internet del Settore Ufficio Studi e Documentazione. “

Il Responsabile del procedimento
f.to dott. Antonino Pollara

Il Dirigente
f.to dott. Sergio Casella

Il Consiglio di Amministrazione

Visto l'art. 9 del vigente Statuto di Ateneo;
Visto l'art. 53 del vigente Regolamento generale di Ateneo;
Vista le delibere di SA n. 16.12.2011 e CdA del 20.12.2011;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Sentita la relazione del Presidente della Commissione Gestione del Personale, Funzionamento e Ricerca;
dopo ampio dibattito
all'unanimità,

DELIBERA

- a) di approvare l'approso riportato

REGOLAMENTO D'ATENEО PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI COSTITUZIONE, ADESIONE, PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ ED ENTI E SU ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento, tenuto conto di quanto stabilito dalle vigenti norme, disciplina:
 - a) le modalità, i criteri e le procedure di costituzione, adesione, partecipazione ai soggetti giuridici di cui all'art. 9, comma 2 - lettere c) e d) - e comma 3, dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo, nonché le attività di monitoraggio e controllo in conformità: ai principi generali del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Palermo ed a quanto previsto dall'art. 9 dello stesso; all'art. 53 del Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 3423 del 31.10.2013; alle linee guida approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con rispettive deliberazioni n. 7 del 16.12.2011 e n. 40 del 20.12.2011; alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
 - b) le attività di monitoraggio, vigilanza e controllo esercitate dall'Università degli Studi di Palermo sulle società ed enti partecipati al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative ed allo scopo di regolamentare, rendendole omogenee, le modalità di circolazione delle informazioni tra l'Università ed i suoi delegati o referenti presso organi di tali società o enti;
 - c) i rapporti tra Università e le società o enti dalla stessa partecipati.

Art. 2 – Criteri generali

1. L'Università degli Studi di Palermo, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle proprie norme interne, può costituire, partecipare ed aderire ai soggetti giuridici indicati dall'art. 9 del proprio Statuto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. In ogni caso devono essere garantiti:
 - a. la partecipazione paritaria dell'Università nell'impostazione dei programmi di ricerca e/o della didattica;
 - b. la non ripartizione degli eventuali utili che, invece, devono essere reinvestiti per finalità di carattere scientifico;
 - c. la devoluzione, al momento dell'eventuale scioglimento, di ogni elemento attivo ad enti senza scopo di lucro che perseguono analoghe finalità di promozione della ricerca, nel rispetto delle norme civilistiche e delle leggi speciali in materia;
 - d. la separazione del patrimonio universitario da quello dell'ente;
 - e. una gestione amministrativa della società o dell'ente ispirata a criteri di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.
3. La partecipazione a qualsiasi titolo dell'Ateneo, di cui al comma 1, avviene, di norma, con apporto di prestazione di opera scientifica e know-how e/o di personale, con l'uso di beni, attrezzature e strutture. Solo per motivate esigenze di interesse pubblico o di rilievo normativo la partecipazione può essere posta in essere anche mediante apporto finanziario. Salvo diversa statuizione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, sono a carico della Struttura con autonomia gestionale proponente ed interessata l'erogazione, a favore degli Enti partecipati: di contributi iniziali per la costituzione del fondo consortile o di versamenti al capitale sociale; gli eventuali contributi annuali ordinari, nonché ogni onere di natura finanziaria, correlato alla costituzione, adesione e partecipazione.
4. ~~Di norma è esclusa la possibilità di~~ **Il Consiglio di Amministrazione può motivatamente** assegnare, ai soggetti giuridici di cui ai precedenti commi, spazi di proprietà o di cui dispone l'Università, se non in casi eccezionali ed adeguatamente motivati, previa individuazione dei locali, parere favorevole della struttura universitaria ospitante ed apposita convenzione stipulata tra la società o ente e l'Università, nei limiti delle vigenti norme e dei regolamenti interni in materia. Tale convenzione regola l'uso degli spazi nonché il rimborso dei costi sostenuti globalmente e periodicamente dall'Università per spese comuni in proporzione alla superficie dei locali.
5. La partecipazione a società di capitali o società consortili a responsabilità limitata è comunque subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) la percentuale di partecipazione dell'Università non potrà superare il ~~40~~ **30%** del capitale sociale salvo che, ricorrendo ~~particolari eccezionali e giustificati~~ **particolari eccezionali e giustificati** motivi di ~~convenienza ed opportunità~~, il Consiglio di Amministrazione disponga diversamente;
 - b) la stipula di patti parasociali che salvaguardino l'Università nei casi di variazione del capitale sociale o di ripiano di eventuali perdite, in particolare con espresse previsioni che: escludano la partecipazione dell'Università ad aumenti di capitale sociale ovvero la limitino in misura non superiore all'ammontare massimo del capitale già conferito; limitino alle quote di partecipazione il concorso dell'Università al ripiano di eventuali perdite;
 - c) la rappresentanza dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione ovvero in eventuali organismi deputati alla programmazione della ricerca e/o della didattica.
6. Gli statuti dei soggetti giuridici di cui ai precedenti commi devono contenere clausole che prevedono:
 - a) recesso libero, per l'Università, in qualsiasi momento, senza oneri, fatto salvo, laddove doveroso, l'impegno ad assolvere quelle obbligazioni il cui adempimento è convenuto come necessario al fine di non pregiudicare l'esito delle attività e dei progetti che risultino pendenti al momento della notifica della dichiarazione di recesso;
 - b) se necessario, la possibilità di avvalersi di forme di collaborazione del personale degli associati, disciplinate tramite appositi atti convenzionali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Laddove l'ente proceda altresì ad assunzione di personale e conferimento di incarichi, le relative procedure, da espletarsi nel rispetto dell'art. 18 del D.Lgs. 112/2008 e s.m.i., dovranno essere disciplinate, alternativamente da previsione statutaria, da patti parasociali, da apposito regolamento, da deliberazioni equipollenti adottate dagli organi sociali competenti, **nel caso di enti di cui alla disciplina dell'art.18 del D.Lgs. 112/2008 e s.m.i.**

7. I soggetti giuridici, di cui ai precedenti commi, devono garantire l'adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, ex art. 6 comma 2, d.lgs. n. 18 del 27.01.2012, al fine di consentire la redazione del bilancio consolidato.
8. Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 111 del 15.07.2011, e della normativa in materia di trasparenza, D.Lgs. 33/2013, l'Università pubblicamente i dati relativi ai propri enti partecipati, includendo i risultati d'esercizio dell'ultimo triennio. Qualora i soggetti giuridici, di cui ai precedenti commi, riportino criticità di bilancio per tre esercizi consecutivi, l'Ufficio preposto al controllo e monitoraggio degli enti partecipati sottopone al Consiglio di Amministrazione di Ateneo la valutazione in ordine all'esercizio del diritto di recesso, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di leggi speciali in materia.
9. Gli Statuti degli enti consortili devono indicare che "il Consorzio opera in nome e per proprio conto, senza assumere obbligazioni in nome e per conto dei singoli consorziati".

TITOLO II

PROCEDURE COSTITUZIONE, ADESIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 3 – Proposta

1. La proposta di costituzione, partecipazione ed adesione ai soggetti giuridici di cui ai precedenti articoli, è presentata dal Responsabile della Struttura interessata e deve essere sempre accompagnata:
 - a) dall'indicazione del soggetto promotore: eventuale docente o ricercatore, afferente alla struttura ovvero soggetto terzo, pubblico o privato;
 - b) da Statuto, o progetto di Statuto in caso di enti costituenti;
 - c) da un dettagliato piano economico finanziario, in caso di enti costituenti, e da un progetto di sviluppo delle attività poste ad oggetto dell'organismo, in cui siano definiti: l'oggetto sociale; gli obiettivi da perseguire attraverso lo strumento associativo ed il loro rilievo rispetto ai fini istituzionali dell'Università; l'impegno economico ed organizzativo dell'Università; la determinazione della quota di rappresentanza dell'Università negli organi sociali e delle regole di amministrazione e controllo ivi compresi gli elementi di cui all'articolo 2, commi 5b), 6 e 9; indicazione copertura economica oneri di costituzione, adesione, partecipazione e gestione rapporto;
 - d) adeguata informazione su altri soci e indicazione dei criteri con i quali gli stessi sono stati individuati, in caso di enti costituenti, o visura camerale aggiornata per gli enti già costituiti.
 - e) nel caso il soggetto giuridico sia già costituito, dagli ultimi tre bilanci di esercizio approvati con relativi allegati di legge. Laddove emergano situazioni di criticità di bilancio per tre esercizi consecutivi, l'Ateneo non darà luogo alla procedura di adesione all'ente stesso.
2. La suddetta proposta, con tutta la documentazione a corredo di cui al precedente comma e della delibera di approvazione della Struttura interessata, deve essere indirizzata al Rettore presso l'Ufficio competente. L'Ufficio, ricevuta la proposta, rilevata la sussistenza delle prescritte condizioni, la sottopone all'organo di governo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

competente secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Università e dalla normativa vigente.

3. La partecipazione del personale dell'Università alle attività, escluse quelle di rappresentanza, dei soggetti giuridici di cui agli articoli precedenti deve essere preceduta da nulla osta delle strutture universitarie cui gli stessi afferiscono.

TITOLO III

RAPPRESENTANTI E RESPONSABILI SCIENTIFICI

Art. 4 – Nomina rappresentanti e responsabili scientifici.

1. I rappresentanti dell'Università, con compiti di amministratori o delegati in assemblea o altri organi sociali presso i soggetti giuridici *de quibus*, sono individuati tra il personale docente o amministrativo che dispone di adeguate competenze e , salva diversa previsione contenuta negli statuti dei soggetti giuridici di cui ai precedenti articoli, sono nominati o designati dal Rettore.
2. Nelle ipotesi previste dall'art. 91-bis del D.P.R. 382/1980 e dall'art. 4 comma 4 del D.L. 95/2012, così come modificato dal D.L. 90/2014, e s.m.i, ogni eventuale emolumento corrisposto al personale dell'Università per la partecipazione agli organi sociali di detti enti è versato all'Università, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
3. La figura del responsabile scientifico, di norma, è indicata dalla struttura universitaria interessata al rapporto con il soggetto giuridico individuato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 5 – Obblighi dei rappresentanti e responsabili scientifici.

1. I rappresentanti ~~con compiti di amministratori~~ e con delega/nomina permanente da **parte dell'Università** presso gli organi sociali deliberanti ed il responsabile scientifico, rispettano, coordinandosi con gli Uffici preposti dell'Università, i seguenti obblighi:
 - a) relazionano, ciascuno per la propria parte, entro il 30 giugno di ogni anno:
 - a.1) sullo stato di attuazione dell'oggetto sociale e sulle criticità riscontrate rispetto ai tempi, ai costi ed ai rischi evidenziando il grado di aderenza delle attività con gli obiettivi, i piani e le procedure convenute;
 - a.2) sulla rilevanza dell'attività di ricerca e dei progetti realizzati, in corso e in fase progettuale;
 - a.3) sulle evidenze delle unità di ricerca locali coinvolte, personale impegnato, Settori Scientifico Disciplinari coinvolti, possibile futura evoluzione economico patrimoniale del soggetto giuridico, e altre informazioni significative al fine del monitoraggio;
 - b) curano la tempestiva trasmissione dei documenti chiesti, di volta in volta, dagli Uffici preposti che, in tal modo possono provvedere all'attività informativa dei competenti organi dell'Università ed a formulare le conseguenti ed opportune direttive o proposte;
 - c) **qualora la relativa documentazione non sia direttamente pervenuta all'Amministrazione, nel caso in cui ne siano in possesso e su richiesta**, trasmettono, entro 15 giorni dallo svolgimento delle riunioni degli organismi sociali cui partecipano, copia del relativo verbale della seduta, con eventuale sintetica relazione contenente osservazioni e commenti;
 - d) trasmettono ai competenti Uffici, quali rappresentanti presso gli organi deliberanti dei soggetti giuridici, prima della relativa approvazione e con preavviso non inferiore a



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

quindici giorni, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, corredati dalle relazioni degli organi di controllo;

- e) I rappresentanti con compiti di amministratori o con delega/nomina presso gli organini sociali deliberanti dei soggetti de quibus, non possono esprimere alcun voto presso tali organi sociali, senza previo ed espresso mandato dell'Università, su:
- e.1) aumento del capitale sociale;
 - e.2) adempimenti relativi ad eventuali coperture di perdite;
 - e.3) determinazione di spese o contributi di finanziamento o ripianamento finanziario;
 - e.4) ammissione di nuovi soci;
 - e.5) progetti di fusione o adesione ad altre società;
 - e.6) azioni di recesso o scioglimento;
 - e.7) modifiche statutarie, che dovranno essere preventivamente sottoposte al Consiglio di Amministrazione di Ateneo;
 - e.8) approvazione di bilanci preventivi e consuntivi;
 - e.9) ogni decisione che possa comportare obbligazioni per l'Università.

2. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporta la revoca del mandato e, laddove da tale comportamento dovesse derivare un aggravio a carico del Bilancio Universitario, il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza degli estremi ai fini dell'eventuale configurabilità di una responsabilità dei suddetti rappresentanti o responsabili scientifici, nonché delle strutture universitarie interessate alla partecipazione agli enti.

Inoltre, in relazione alle ricadute sulla partecipazione dell'Università a detti soggetti giuridici, sia ai fini contabili sia ai fini della valutazione della qualità della ricerca dell'Università, il mancato rispetto degli obblighi, di cui ai precedenti commi, può comportare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, l'esercizio del diritto di recesso.

TITOLO IV CONTROLLI E MONITORAGGIO

Art. 6 – Finalità controlli

1. I controlli sono finalizzati, prevalentemente, a rilevare:
- a) i rapporti finanziari tra Università e soggetti giuridici da questa partecipati;
 - b) la situazione economico-finanziaria, patrimoniale, gestionale e organizzativa dei soggetti giuridici partecipati;
 - c) eventuali contratti di servizio;
 - d) qualità dei servizi, delle attività, dei risultati della ricerca, ecc. con specifico riguardo a ricadute positive, sinergie, vantaggi e/o impegni, anche solo di attività di ricerca, per l'Ateneo;
 - e) rispetto delle norme comunitarie e nazionali, nonché dei vincoli di finanza pubblica;
 - f) rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza;
 - g) rispetto degli obiettivi da conseguire con particolare riguardo alle attività strumentali ed ai servizi da svolgere anche in termini di efficacia, efficienza ed economicità;

Art. 7 – Ufficio di raccordo per il controllo ed il monitoraggio

1. L'Ufficio preposto al monitoraggio degli Enti partecipati, costituisce, nell'attuale struttura organizzativa dell'Università, il punto di raccordo tra: Università e Soggetti giuridici da questa partecipati e degli organi sociali di questi ultimi; rappresentanti e responsabili scientifici di cui all'art. 4; altri organi o strutture dell'Università che



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

rilevano ai fini dei controlli, delle correlate decisioni e dell'interesse istituzionale, diretto o indiretto, alla partecipazione a detti soggetti giuridici.

2. Finalità dell'Ufficio è il monitoraggio della partecipazione dell'Ateneo in soggetti terzi, con particolare riferimento alla cura degli adempimenti connessi alla qualità di socio e alla verifica del permanere delle condizioni legittimanti la partecipazione.
3. Il suddetto Ufficio, ai fini di quanto disciplinato con il presente regolamento, svolge le seguenti attività:
 - a) attività di analisi, in termini di studio di fattibilità economica-finanziaria e giuridica, a supporto della scelta dell'Ateneo in merito alla partecipazione a soggetti terzi;
 - b) analisi e razionalizzazione delle partecipazioni di Ateneo, in vista del consolidamento dei bilanci delle stesse nel bilancio di Ateneo, a seguito dell'introduzione della contabilità economico - patrimoniale prevista dalla riforma (L. n. 240/2010);
 - c) verifica dell'andamento economico-finanziario dei soggetti partecipati, nonché delle attività svolte dagli stessi;
 - d) nomina dei rappresentanti d'Ateneo negli organi collegiali dei soggetti partecipati e loro rinnovo sottoponendo agli Organi Accademici le relative proposte;
 - e) esame, pareri ed istruttoria su proposte di modifica degli Statuti sociali e di eventuali correlati regolamenti;
 - f) analisi e relazioni periodiche agli Organi Accademici su tutte le partecipazioni d'Ateneo con evidenza delle attività e delle risultanze di bilancio;
 - g) cura della partecipazione dell'Ateneo alle assemblee degli Enti partecipati predisponendo diversificati atti di delega a seguito di valutazione e analisi degli argomenti da trattare;
 - h) cura degli adempimenti di legge finalizzati alla pubblicità e trasparenza previsti in materia di partecipazioni e ai rappresentanti dell'Ateneo presso gli organismi partecipati;
 - i) espletta gli adempimenti di legge, attraverso la comunicazione su portali telematici ministeriali, dei dati relativi alle partecipazioni, sia a fini contabili che con riguardo alla valutazione della qualità della ricerca per i consorzi di terza missione;
 - j) effettua un'attività di raccolta ed archiviazione dati, documenti dei soggetti giuridici menzionati per una consultazione in tempo reale delle informazioni, strumentale all'elaborazione annuale, entro il trenta settembre, del report sulle partecipazioni dell'Università;
 - k) formula proposte, per la parte di competenza, di eventuali azioni correttive dei rapporti tra gli enti partecipati e l'Università, sulla base delle risultanze delle informazioni raccolte e dei report dei rappresentanti e responsabili scientifici.

Art. 8 – Altre forme di controllo.

1. Con apposite direttive, linee guida o successivi regolamenti possono essere individuate altre forme di controllo e soggetti all'uopo preposti.

Art. 9 – Omesso invio di informazioni o documentazione da parte dei soggetti partecipati.

1. I Soggetti partecipati sono tenuti a trasmettere, oltre ai bilanci preventivi e consuntivi corredati delle relative relazioni:
 - a) ogni atto deliberativo assunto dai propri organi sociali;
 - b) documenti propedeutici alle deliberazioni degli organi sociali, ai sensi di quanto indicato all'art. 7 comma 3 del presente regolamento;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- c) informazioni aggiornate sulla compagine sociale, sugli organi sociali, sul trattamento economico dei componenti degli organi statutari, sull'organizzazione e sul personale, e quant'altro utile ai fini degli adempimenti di legge, pubblicità e trasparenza, e, comunque, di quanto chiesto dall'Università.
2. Il mancato o incompleto adempimento di quanto al comma precedente, comporta, dopo eventuali solleciti, la valutazione, da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università di esercitare il diritto di recesso.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 10 – Norme transitorie

- a. Tutte le norme in contrasto con il presente Regolamento sono abrogate.
- b. Le norme del presente regolamento si applicano alle partecipazioni a qualunque titolo dell'Ateneo, nelle forme di cui all'art. 1.

Art. 11 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme, disposizioni e principi vigenti in materia e, in particolare:
- dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
 - del Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Palermo;
 - del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Palermo;
 - delle norme del codice civile;
 - della normativa italiana e comunitaria vigente in materia.

Art. 12- Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale.
2. La pubblicità è data mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo e nel sito internet del Settore Ufficio Studi e Documentazione. “

Letto ed approvato seduta stante

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
f.to Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
f.to Prof. Roberto LAGALLA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Pertanto si propone che il Consiglio di Amministrazione

DELIBERI

- a) di fare propri i contenuti della relazione tecnica sopra riportata;
- b) di approvare, dichiarandolo immediatamente eseguibile, il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'Università degli Studi di Palermo, Allegato sub n. 4 alla sopra riportata relazione tecnica, unito alla presente deliberazione;
- c) di dare mandato al Rettore di avviare tutte le azioni e le procedure per attuare il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'Università degli Studi di Palermo demandando al Servizio Speciale SSP08 di disporre quanto di competenza ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al menzionato piano secondo le modalità ed i tempi nello stesso indicati;
- d) di dare indirizzo alle Strutture Universitarie interessate alle partecipazioni detenute dall'Ateneo ed ai referenti a qualunque titolo presso gli enti per i quali, allo stato, è mantenuta la partecipazione di condurre un'approfondita e motivata valutazione rispetto all'assetto di tali enti avendo sempre presente l'esigenza di pervenire a una semplificazione e a una razionalizzazione delle stesse mediante operazioni di dismissione o di riassetto societario e comunque di quanto prescritto dall'articolo 3, comma 27, della Legge 244/2007 e dall'articolo 1, commi da 611 a 614, della legge n. 190 del 23/12/2014, ciò anche ai fini della definizione degli atti conseguenti alle prescrizioni di detta legge;
- e) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Palermo nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 1, comma 612, della L. 190/2014 ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- f) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott. Antonino Pollara

Il Dirigente
f.to Dott. Sergio Casella

Il Consiglio di Amministrazione

Visto l'art. 1, commi 611 e ss, della L. 190/2014

Visto l'art. 3, comma 27, della L. 244/2007

Visto il D.Lgs. n. 33/2013;

Vista la nota n. 15568 di prot. del 27.02.2015 del Servizio Speciale SSP08;

Vista la nota rettorale n. 16083 di prot. del 03.03.2015;

Viste le proprie deliberazioni n. 16 del 17.02.2015 e n. 11 del 10.03.2015;

Visto l'elenco aggiornato delle partecipazioni di Ateneo (Allegato 1);

Vista la relazione tecnica al piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'Università degli Studi di Palermo ex art. 1- commi 611 e ss., L. 190/2014.;

Visto il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'Università degli Studi di Palermo, allegato alla relazione tecnica sub n. 4;

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;

Sentita la relazione del Presidente della Commissione Bilancio Edilizia Patrimonio e rapporti con AOUP;

all'unanimità,

DELIBERA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- a) di prendere atto della relazione prodotta dagli Uffici, autorizzandone la tempestiva trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- b) di riservarsi, con particolare riferimento agli enti proposti per il recesso e alle situazioni mancanti di dati definitivi, ogni ulteriore determinazione da definirsi comunque entro e non oltre il 31 luglio 2015;
- c) di non approvare i punti a), b), c), f) della proposta di delibera e di approvare i punti d) ed e) che appresso si riportano:
 - d) di dare indirizzo alle Strutture Universitarie interessate alle partecipazioni detenute dall'Ateneo ed ai referenti a qualunque titolo presso gli enti per i quali, allo stato, è mantenuta la partecipazione di condurre un'approfondita e motivata valutazione rispetto all'assetto di tali enti avendo sempre presente l'esigenza di pervenire a una semplificazione e a una razionalizzazione delle stesse mediante operazioni di dismissione o di riassetto societario e comunque di quanto prescritto dall'articolo 3, comma 27, della Legge 244/2007 e dall'articolo 1, commi da 611 a 614, della legge n. 190 del 23/12/2014, ciò anche ai fini della definizione degli atti conseguenti alle prescrizioni di detta legge;
 - e) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Palermo nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 1, comma 612, della L. 190/2014 ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE

Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE

Presidente
Prof. Roberto LAGALLA